Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 211

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 31 ottobre 2007

INDICE

Commissioni permanenti

3ª - Affari esteri . . . . . *Pag.* 3
5ª - Bilancio . . . . . » 7
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 103

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica . . . . . *Pag.* 110

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 111

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 31 ottobre 2007

82ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Crucianelli.

La seduta inizia alle ore 11,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Crucianelli sugli ultimi sviluppi in Turchia con particolare riferimento agli avvenimenti sulla frontiera con l'Iraq

Il presidente DINI, dopo un breve indirizzo di saluto cede la parola al sottosegretario Crucianelli.

Il sottosegretario CRUCIANELLI svolge un'esposizione sulle problematiche oggetto sulla procedura informativa in titolo soffermandosi in primo luogo sui risultati delle elezioni politiche turche dello scorso luglio e la successiva elezione del nuovo Presidente della Repubblica Gul.

Dopo aver illustrato il programma – teso alla modernizzazione e alla democratizzazione del Paese ed all'avvio di incisive riforme costituzionali – presentato dal nuovo Governo guidato dal *premier* Erdogan, passa alla descrizione degli ultimi sviluppi della crisi alla frontiera con l'Iraq, dove la recrudescenza degli attentati di matrice terroristica imputabili alla formazione curda PKK (con alcuni soldati turchi uccisi e altri presi in ostaggio) ha provocato la dura razione dei vertici politici e militari di Ankara. Al riguardo rileva come il Governo turco si sia espresso fin dal suo insediamento per una soluzione politica del problema, firmando, tra l'altro, un accordo con l'Iraq di cooperazione per il contrasto del terrorismo. Tale accordo, tuttavia, non ha prodotto i risultati attesi da Ankara e, in un contesto di deterioramento dei rapporti con gli Stati Uniti, il Parlamento turco ha approvato quasi all'umanità una mozione che autorizza il Governo a condurre azioni di contrasto al PKK oltre confine. Tali azioni finora si sono attenute ad una linea di ritorsione quali bombardamenti aerei e interventi limitati ad obiettivi quali la liberazione degli ostaggi. Altre misure in esame riguardano sanzioni economiche mirate alla sola Regione autonoma irachena del Kurdistan mentre aumenta la presenza di truppe turche al confine.

Evidenziando gli effetti imprevedibili che avrebbe per l'intera regione un intervento militare di più vasta portata, dà quindi conto delle iniziative politiche e diplomatiche dell'Italia, dell'Unione europea e della comunità internazionale per evitare una *escalation* militare.

Il presidente DINI ringrazia il sottosegretario Crucianelli per l'esposizione chiedendo chiarimenti sui contatti con le formazioni curde.

Il senatore MELE *(SDSE)* esprime apprezzamento per le comunicazioni svolte dal Governo, anche su sua sollecitazione, e sottolinea come la soluzione della crisi in atto sia connessa, da un lato, ai rapporti della Turchia con l'Unione europea e, dall'altro, alla capacità del Governo iracheno di controllare il proprio territorio.

Il senatore COSSUTTA *(IU-Verdi-Com)* rileva le responsabilità che spettano agli Stati Uniti in relazione alla definizione di una soluzione circa le aspettative di autonomia delle popolazioni curde e sottolinea come possano incidere su questa, così come su altre aree del mondo, le decisioni che saranno assunte a proposito del Kossovo.

Il senatore MARTONE *(RC-SE)* si associa alle espressioni di apprezzamento per l'esposizione del sottosegretario Crucianelli e chiede chiarimenti sulla posizione assunta dal Governo italiano, sull'atteggiamento delle Forze armate turche, sulla tutela dei diritti della minoranza curda in Turchia, sul ruolo degli Stati Uniti e dell'Unione europea nella vicenda e sul coinvolgimento delle formazioni curde nelle trattative.

Il senatore TONINI *(Aut)* ringrazia il sottosegretario Crucianelli per l'esposizione e rileva come la storia insegni che, di fronte all'aspirazione delle minoranze etniche all'autodeterminazione, l'unica alternativa all'*escalation* della violenza sia offerta da quei modelli di autonomia che hanno avuto successo in varie parti del mondo, tra cui l'Italia. Sottolineando la stretta connessione tra le prospettive di soluzione del problema e un concreto rilancio del processo di avvicinamento della Turchia all'Unione europea, evidenzia altresì l'incidenza che potrà avere in futuro la definizione della questione del Kossovo, che potrebbe costituire un precedente di assoluto rilievo.

Il senatore POLLASTRI *(Ulivo)* si associa alle considerazioni del senatore Tonini.

Il sottosegretario CRUCIANELLI replica alle considerazioni e ai quesiti emersi nel dibattito soffermandosi preliminarmente sulle relazioni tra la Turchia e l'Unione europea, suscettibili di un cauto rilancio dopo l'elezione del presidente Sarkozy in Francia.

Puntualizzando come la posizione del Governo italiano sia volta ad incoraggiare i tentativi di soluzione politica della crisi in atto al confine tra la Turchia e l'Iraq, i quali costituiscono gli interlocutori principali della vicenda, insieme con gli Stati Uniti e l'Unione europea. Un allontanamento dall'Europa ed un'inasprimento del confronto militare con il PKK determinerebbe invece un arresto del processo riformatore in Turchia teso, tra l'altro, a rafforzare le garanzie per la minoranza curda.

Dichiara infine la propria disponibilità a tornare a riferire alla Commissione sugli sviluppi della situazione in Kossovo, subito dopo la visita che si accinge a compiere nell'area, concordando con le preoccupazioni espresse dai senatori intervenuti nel dibattito a proposito dell'impatto di tale questione sugli equilibri della regione.

Il presidente DINI ringrazia il sottosegretario Crucianelli e i senatori intervenuti nel dibattito e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Furio COLOMBO *(Ulivo)* si rammarica che il Governo abbia proceduto a recenti nomine relative alla direzione di importanti istituti italiani di cultura senza darne alcune informazione alla Commissione. A tale riguardo preannuncia la presentazione, di propria iniziativa, di un apposito provvedimento legislativo inerente alla riorganizzazione di tali istituti.

Il presidente DINI ricorda che, già dalla XIII legislatura è stato attivato un meccanismo di informazione dei Presidenti delle Commissioni esteri dei due rami del Parlamento sulle nomine relative ai nuovi amba-

sciatori. In proposito preannuncia che chiederà al Governo di trasmettere analoghe comunicazioni in merito alle nomine concernenti gli istituti italiani di cultura.

Per quanto concerne i lavori della Commissione conferma che martedì 6 novembre, in relazione all'esame dell'Atto del Governo n. 180, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, avrà luogo l'audizione del Segretario Generale del Ministero degli affari esteri, ambasciatore Massolo. La settimana prossima sono inoltre previsti alcuni incontri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con delegazioni straniere in visita in Italia, di cui dà conto unitamente al programma delle missioni all'estero.

Preso atto delle comunicazioni del Presidente, su proposta del senatore MICHELONI *(Ulivo)*, la Commissione conviene, infine, di fissare alle ore 14,15 di martedì 6 novembre l'audizione del segretario generale del Ministero degli affari esteri, ambasciatore Massolo.

La seduta termina alle ore 12,50.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 31 ottobre 2007

160ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Sartor e Grandi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1818) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010***

– **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008

(1817) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili per materia gli emendamenti 30.0.15, 30.0.18, 30.0.19, 30.0.20, 30.0.22, 32.0.8, 32.0.11/2, 34.4, 34.13, 34.0.2, 34.0.3, (limitatamente al capoverso 13 *octies*), 34.0.4, 35.14, 35.15, 35.0.1, 35.0.3, 35.0.4, 37.8, 37.0.7, 37.0.8. Dichiara altresì inammissibili, quanto alla copertura finanziaria, gli emendamenti 30.0.7, 30.0.8, 31.1 (limitatamente ai commi 2 e 3), 31.0.1, 31.0.2, 32.0.3, 32.0.5, 33.4, 33.5, 33.0.5, 34.21, 34.0.3 (limitatamente ai capoversi 13 *sexies* e 13 *septies*), 34.0.8, 35.7 (limitatamente al 2007), 35.0.6 (limitatamente agli anni 2024 e seguenti), 35.0.7 (limitatamente agli anni 2024 e seguenti), 35.0.9, 35.0.10, 35.0.11, 36.9, 36.12 (limitatamente alle parole da «accertarsi» fino alla fine), 37.6, 38.4 (limitatamente al penultimo capoverso),

38.5 (limitatamente al penultimo capoverso), 38.6 (limitatamente al comma 4-*bis*), 38.17, 38.0.2 e 38.0.4.

Comunica inoltre che i Gruppi dell'opposizione, ai fini della formulazione dei subemendamenti ai nuovi emendamenti del Relatore presentati, con particolare riferimento alle proposte 3.1000 e 3.2000 di più complessa formulazione, hanno richiesto di poter disporre delle relative relazioni tecniche. A tal fine, comunica che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti in questione, già fissato per le ore 12 di oggi, è da intendersi posposto. Propone, quindi, che al momento del deposito delle relazioni tecniche presso gli uffici della Commissione, decorrano due ore di tempo per consentire ai senatori di poter redigere i subemendamenti. Propone inoltre che la seduta pomeridiana abbia inizio alle ore 16, comunicando altresì che chiederà alla presidenza del Senato di essere autorizzato a poter convocare la Commissione alle ore 9 e alle ore 15 di domani giovedì 1° novembre, ove necessario in relazione all'andamento dei lavori. Precisa inoltre che tutte le riformulazioni saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Interviene il senatore Antonio BOCCIA *(Ulivo)*, il quale auspica che i lavori della Commissione proseguano tenendo conto dell'esigenza di rispettare i tempi di lavoro definiti dalla Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore AZZOLLINI *(FI)* rileva che il comportamento dei Gruppi di opposizione nell'esame del disegno di legge finanziaria è stato caratterizzato da un notevole spirito collaborativo, nonostante la scarsa attenzione prestata dalla maggioranza alle proposte emendative politicamente più qualificanti presentate dall'opposizione. Ritiene pertanto che l'esigenza di rispettare i tempi previsti dal calendario dei lavori debba essere armonizzata con l'altrettanto rilevante esigenza di un esame approfondito sul complesso degli emendamenti, acquisendo i necessari elementi di chiarimento sui profili finanziari delle proposte in esame, mediante le apposite relazioni tecniche, senza improprie strozzature dei tempi.

Concorda pertanto con la proposta avanzata dal Presidente di convocare la Commissione anche nella giornata del 1° novembre, ove necessario in relazione all'andamento dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, se non vi sono osservazioni, si intende approvata la proposta da lui avanzata.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE comunica che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* illustra l'emendamento 30.7, che interviene in materia di incentivi per le fonti energetiche rinnovabili, risol-

vendo molteplici problemi connessi alla utilizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

In particolare l'oratore osserva che l'ampliamento degli impianti utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti, ai fini della sola termovalorizzazione, può garantire una rapida eliminazione dei rifiuti, consentendo una puntuale attuazione delle direttive comunitarie in materia. Tale ampliamento è però autorizzato solo per quei comuni particolarmente virtuosi all'interno dei quali la percentuale di raccolta differenziata superi il 35 per cento. L'oratore conclude, osservando che l'eventuale approvazione dell'emendamento può migliorare alcune situazioni caratterizzate da elevati indici di criticità senza problemi di impatto ambientale e senza costi aggiuntivi rilevanti.

L'oratore passa quindi ad illustrare l'emendamento 30.0.11, il quale corregge le modalità di distribuzione del gas naturale. A riguardo egli osserva che l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas è attribuito a soggetti che, a seguito dell'espletamento di procedure di evidenza pubblica, offrano garanzie quanto ad efficienza e a riduzione dei costi. Per quanto concerne il canone delle concessioni, l'emendamento incrementa la percentuale al 45 per cento del vincolo ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

L'oratore passa quindi all'illustrazione dell'emendamento 30.0.12, avente ad oggetto la disciplina degli impianti fotovoltaici. In primo luogo la proposta mira ad una semplificazione del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi. In secondo luogo essa consente agli enti locali di contrarre mutui, ovvero di utilizzare le disponibilità del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 anche per gli impianti fotovoltaici impiantati sui tetti.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* illustra l'emendamento 30.0.1, rilevando come esso attribuisca all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il potere di determinare il valore medio dei prezzi del metano. Ciò al fine di risolvere i numerosi contenziosi sorti in materia, garantendo nello stesso tempo una chiarezza per quanto concerne i poteri attribuiti ai diversi soggetti coinvolti, in uno spirito di tutela dei cittadini consumatori.

La senatrice DE PETRIS *(IU-Verdi-Com)*, in sede di illustrazione del subemendamento 30.0.2/1, osserva che il complesso dei subemendamenti presentati dal proprio Gruppo all'emendamento 30.0.2, presentato dal relatore, svolgono esclusivamente una funzione correttiva e integrativa di quanto contenuto nella proposta del relatore, di cui condivide lo spirito e le finalità.

L'oratrice osserva che i subemendamenti hanno in primo luogo la funzione di coordinare il contenuto dell'emendamento con quanto previsto dal decreto fiscale, in particolare in materia di biomasse e biogas derivanti dai prodotti agricoli .

L'oratrice si sofferma quindi sulle proposte emendative volte a prorogare la durata dei certificati verdi, osservando come tale soluzione, oltre

a favorire un incremento degli incentivi sulle fonti rinnovabili, consente di uniformare l'Italia agli altri ordinamenti europei anche in una materia così sensibile.

Il senatore RONCHI *(Ulivo)*, in sede di illustrazione del subemendamento 30.0.2/8, rileva l'opportunità di uniformare a quindici anni il termine di durata dei certificati verdi. Si sofferma quindi sulla necessità di prevedere, per il periodo 2007 – 2012, un incremento annuale della quota di 0,75 punti percentuali.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)*, dopo aver osservato che l'emendamento 30.0.2 affronta uno dei punti più importanti del disegno di legge finanziaria, dichiara fin d'ora di condividere alcune proposte subemendative presentate. Al fine di un più razionale esame dell'emendamento, l'oratore si riserva pertanto di presentare un nuovo testo della proposta 30.0.2 che recepisca il contenuto dei subemendamenti presentati.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

Interviene il senatore ALBONETTI *(RC-SE)*, il quale chiede al Presidente chiarimenti in ordine alla possibilità di riformulare l'emendamento 31.1, che dichiara di fare proprio, dichiarato parzialmente inammissibile.

Il PRESIDENTE ricorda alla Commissione che gli emendamenti dichiarati inammissibili non possono essere oggetto di riformulazioni tese al superamento della pronuncia di inammissibilità.

Quanto invece agli emendamenti parzialmente inammissibili, egli osserva che, per la parte ammissibile, possono essere riformulati al pari di tutti gli altri emendamenti.

Il senatore ALBONETTI *(RC-SE)* preannuncia quindi la presentazione di una riformulazione della proposta 31.1, limitatamente alla parte ritenuta ammissibile, richiedendo quindi un accantonamento della proposta.

La senatrice PISA *(SDSE)*, in sede di illustrazione degli emendamenti 31.3 e 31.4, osserva che l'esigenza di predisporre una congrua riduzione delle spese militari per gli armamenti, anche considerando che gli stanziamenti previsti nel settore, maggiori di quella indicati dalla nota aggiuntiva, appaiono di entità eccessiva, soprattutto se raffrontata con le risorse da altri Paesi europei. A tal fine l'emendamento mira a ridurre le spese militari per gli armamenti e a destinare i conseguenti risparmi per la costruzione di nuovi asili nido, considerando che le strutture attualmente presenti in Italia coprono soltanto il 10 per cento del fabbisogno. Ciò, ad avviso dell'oratrice, pone l'Italia in una situazione di grave arretratezza, tenendo

conto che l'obiettivo europeo prevede che le strutture per la prima infanzia riescano a soddisfare almeno il 33 per cento della domanda nazionale.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* illustra l'emendamento 32.0.11 (testo 2). In particolare osserva che la norma di interpretazione autentica prevista consente l'applicazione, anche alle concessioni demaniali marittime, delle disposizioni contenute nel comma 251 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Gli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 33 si danno quindi per illustrati, nessuno chiedendo di intervenire sui medesimi.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il senatore FERRARA *(FI)* illustra l'emendamento 34.8, rilevando l'opportunità di incrementare il livello di sicurezza anche degli aeroporti di Reggio Calabria e di Olbia, considerando il notevole traffico che vi transita, in particolare in alcuni periodi dell'anno.

Il senatore TECCE *(RC-SE)* comunica alla Commissione di aver predisposto un testo 2 dell'emendamento 34.16, il quale, in conformità alla Direttiva Europea n. 26 del 2004, prevede l'avvio della realizzazione degli interventi volti alla rimotorizzazione delle automotrici con motori *diesel* ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate. Il relativo costo, rispetto alla formulazione originaria dell'emendamento, che però configurava non l'avvio del programma ma la sua realizzazione, è notevolmente ridotto, essendo pari a 20 milioni di euro.

Il senatore LUSI *(Ulivo)* illustra l'emendamento 34.17, volto al potenziamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, in considerazione del numero elevato di cittadini che giornalmente, soprattutto per motivi di lavoro, transitano su quelle linee. Ad avviso dell'oratore, tale intervento potrebbe, nel medio periodo, ridurre l'eccessivo traffico di autoveicoli nelle reti viarie della medesima tratta, dall'altro consentirebbe ai lavoratori di risiedere nei paesi di origine, senza essere costretti a stabilirsi nella periferia romana.

Dopo un breve intervento del senatore SAIA *(AN)*, che illustra l'emendamento 34.18, al quale aggiunge la firma, il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 35.

Il senatore FERRARA *(FI)*, dopo aver richiamato l'emendamento 35.1, che si inserisce nel programma per il Mezzogiorno e sul quale au-

spica una convergenza alla luce delle molteplici esigenze del sud del Paese, illustra l'emendamento 35.0.12, al quale aggiunge la firma, il quale, in coerenza anch'esso con il programma di sviluppo per il Mezzogiorno prevede uno stanziamento di risorse per la prosecuzione degli interventi di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

Il senatore FORTE *(UDC)* illustra l'emendamento 35.5, che autorizza contributi al fine di assicurare, entro il 2009, il completamento della ristrutturazione dell'opera viaria Pedemontana di Formia, di grande rilievo per l'intera regione Lazio. Al riguardo egli osserva che tale intervento è in linea con quanto già previsto nella legge finanziaria per il 2007.

Dopo che il senatore ENRIQUES *(Ulivo)* ha chiesto l'accantonamento dell'emendamento 35.16, il senatore LUSI *(Ulivo)* dichiara che l'emendamento 35.0.6 deve intendersi nella versione corretta, che indica una spesa per quindici anni, in linea con la valutazione di parziale inammissibilità formulata dal Presidente.

Il PRESIDENTE ricorda infatti che l'emendamento è inammissibile limitatamente alla spesa successiva all'anno 2024 e seguenti, per cui può essere ritenuto ammissibile per gli anni precedenti, non necessitando pertanto di una esplicita riformulazione, risultando invece sufficiente una correzione formale.

Il senatore FERRARA *(FI)* chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 35.0.6, nella versione corretta.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 36.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* presenta una versione modificata dell'emendamento 36.2 trasformato, quindi, in un testo 2.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* illustra l'emendamento 36.15 soffermandosi sull'importanza di prevedere adeguati fondi per le opere di edilizia residenziale oltre a quelli previsti per la realizzazione di interventi di edilizia sanitaria.

Il senatore BOSONE *(Aut)* presenta una riformulazione dell'emendamento 36.19, che risulta quindi trasformato in un testo 2.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 36 si danno per illustrati e si passa all'illustrazione delle proposte emendative relative all'articolo 37.

Il senatore TECCE *(RC-SE)* illustra l'emendamento 37.2, al quale aggiunge la firma, soffermandosi sull'importanza dell'introduzione del cosiddetto principio federalista in relazione alla realizzazione di opere infrastrutturali.

La senatrice RUBINATO *(Aut)* illustra l'emendamento 37.4, richiamandone l'importanza.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* illustra l'emendamento 37.5 e l'emendamento 37.0.1 relativo al Piano straordinario per l'area dell'aeroporto di Malpensa soffermandosi, in particolare, sulle gravi conseguenze nell'ipotesi di un mancato mantenimento degli attuali livelli occupazionali dei lavoratori che operano in tale realtà. Sottolinea, pertanto, l'opportunità di prevedere un apposito fondo di garanzia al fine di assicurare il sostegno al reddito, la compensazione del danno agli enti locali interessati e, in prospettiva, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e conclude richiamando l'importanza strategica dell'aeroporto di Malpensa.

La senatrice RUBINATO *(Aut)* illustra l'emendamento 37.0.5 volto ad assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale del Veneto. Rileva a tale proposito che il sistema coinvolgerà le province di Treviso, Padova e Venezia caratterizzate dalla presenza di un elevato numero di viaggiatori.

Il senatore CICCANTI *(UDC)* illustra l'emendamento 37.0.12 e rileva che le proposte emendative presentate dalle forze politiche di opposizione, di comune accordo tra loro, sono orientate a prevedere delle adeguate risorse finanziarie per la famiglia, la sicurezza, le infrastrutture e per affrontare i problemi abitativi. A tale riguardo evidenzia l'importanza di prevedere una forma di sostegno, attraverso un fondo rotativo, per consentire alle giovani coppie di abbattere, almeno per i primi cinque anni, gli interessi da corrispondere per i mutui relativi all'acquisto della propria abitazione. Conclude invitando il relatore e il rappresentante del Governo a prestare la massima attenzione alla proposta emendativa in esame che consentirebbe di rilanciare il settore dell'edilizia in considerazione della difficile situazione economica.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 37 si danno quindi per illustrati e si passa all'illustrazione delle proposte emendative relative all'articolo 38.

Il senatore TECCE *(RC-SE)* illustra brevemente l'emendamento 38.6 relativamente alla parte che non è stata dichiarata inammissibile.

Il presidente MORANDO dà quindi per illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli 39 e 40, precisando che l'emendamento 40.0.3 è stato oggetto di una correzione formale e reca ora il testo completo della proposta.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* presenta quindi una riformulazione dell'emendamento 30.0.2 che risulta trasformato nel testo 2, già preannun-

ciato, evidenziando che tale proposta emendativa recepisce alcune delle proposte subemendative già presentate.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato ad altra seduta.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente MORANDO informa che la seduta pomeridiana odierna, già prevista per le ore 15, è posticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,15.

161ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali De Castro, i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Grandi e Sartor, per i trasporti Gentile, per l'interno Pajno, per i beni e le attività culturali Marcucci, per la difesa Forcieri, per la salute Zucchelli e per la giustizia Maritati.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1818) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010***

– **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008

(1817) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE, a parziale rettifica della declaratoria di inammissibilità, dichiara ammissibili gli emendamenti 32.0.8, 49.0.7, 35.0.3 e 35.0.4. Dichiara poi inammissibile la proposta 40.0.3 (limitatamente all'articolo 83-*ter*, commi 4 e 5).

Invita quindi il relatore all'espressione del parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 30 e sulle proposte emendative ad esso aggiuntive.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* manifesta un orientamento negativo sulle proposte 30.1 e 30.7, rilevando, a tale ultimo riguardo, come, nonostante l'astratta fondatezza della proposta formulata dal senatore Polledri in relazione al completamento del ciclo dei rifiuti, essa si ponga in contrasto con le misure adottate od in via di adozione da parte del Ministero dell'ambiente. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 30.2, 30.3, 30.5, 30.6 e 30.8, mentre si pronuncia in senso favorevole sull'emendamento 30.9. Il parere è inoltre contrario sugli emendamenti 30.10, 30.11 e 30.12. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo 30.0.1. Quanto all'emendamento aggiuntivo 30.0.2 ricorda di avere presentato nella seduta antimeridiana una riformulazione, che, da un lato, recepisce alcune indicazioni emerse nell'ambito dei subemendamenti presentati alla proposta in esame, dall'altro risolve eventuali problemi di coordinamento con il decreto legge n. 159 del 2007, recentemente approvato dal Senato. Invita pertanto i presentatori dei subemendamenti riferiti alla proposta 30.0.2 al ritiro, preannunciando che altrimenti il parere sarà contrario. Invita inoltre i proponenti delle proposte 30.0.3 e 30.0.4 al ritiro, manifestando un orientamento negativo sulle proposte 30.0.5, 30.0.6, 30.0.10 e 30.0.11. Con riferimento all'emendamento 30.0.12 esprime un parere favorevole relativamente ai commi 1 e 2, invitando il proponente alla riformulazione della proposta in esame in un testo 2 in cui sia espunto il terzo comma. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 30.0.13, 30.0.11, 30.0.16 e 30.0.17.

Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello espresso dal Relatore, evidenziando in particolare di convenire con la proposta di riformulazione avanzata circa l'emendamento 30.0.12.

Il senatore RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)* aggiunge la propria firma ai subemendamenti 30.0.2/1 e 30.0.2/6 (testo 2) e ne preannuncia il ritiro, nonché ritira i subemendamenti 30.0.2/10 e – dopo averlo fatto proprio – 30.0.2/18.

Il senatore MORGANDO *(Ulivo)*, dopo avervi aggiunto la propria firma, ritira il subemendamento 30.0.2/7, mentre i senatori RONCHI *(Ulivo)* e TECCE *(RC-SE)* dichiarano di ritirare, rispettivamente, i subemendamenti 30.0.2/8 e 30.0.2/17.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* accede all'invito del Relatore e riformula l'emendamento 30.0.12, di cui è proponente, in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto).

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Posto in votazione, l'emendamento 30.1 risulta respinto.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)*, intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 30.7, osserva come la proposta in esame è volta a prevedere, per un periodo transitorio, finanziamenti ed incentivi per impianti dei quali la percentuale di raccolta differenziata superi il 35 per cento. Esprime quindi preoccupazione in ordine alle scelte che il Governo intenderà assumere in tema di rifiuti, laddove la proposta in esame non venga accolta dalla Commissione.

Il senatore RONCHI *(Ulivo)*, preannunciando il proprio voto contrario sull'emendamento 30.7, precisa che, in coerenza con la normativa comunitaria, non può essere disposta l'estensione degli incentivi previsti per le fonti rinnovabili anche al caso previsto dall'emendamento in questione, non trattandosi di elemento biodegradabile.

Posto in votazione, l'emendamento 30.7 è respinto dalla Commissione.

Posti separatamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 30.2, 30.3, 30.5, 30.6 e 30.8.

La Commissione, con separate votazioni, approva quindi l'emendamento 30.9 e respinge gli emendamenti da 30.10 a 30.12.

Interviene per esprimere il proprio voto contrario sull'emendamento 30.0.1 il senatore VEGAS *(FI)*, posto che la proposta in esame interviene su una materia in cui pende un procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio di Stato, in relazione al quale sarebbe preferibile attenderne l'esito.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)*, in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 30.0.1, preannuncia il suo orientamento contrario, esprimendo preoccupazione per le aziende che hanno compiuto forti investimenti e che verranno compromessi dalla proposta in questione. In particolare si sofferma sui profili problematici della proposta in esame evidenziando come essa «cristallizzi» un provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas annullato da una sentenza del TAR Lombardia e su cui ora pende il giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato. Ciò costituirebbe peraltro una palese violazione di un principio pacificamente af-

fermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, in base al quale il legislatore non potrebbe intervenire su situazioni sostanziali già oggetto di procedimento giurisdizionale. Osserva, inoltre, come tale norma presenti carattere retroattivo, capace di incidere negativamente sui diritti acquisiti dagli azionisti. Evidenzia infine come, contrariamente alla disciplina vigente di cui alla legge n. 80 del 2005, eliminando il riferimento alle Commissioni parlamentari, il Parlamento risulterebbe completamente esautorato di ogni potere di intervento in materia.

Il senatore CABRAS *(Ulivo)*, dichiarando il proprio voto favorevole sulla proposta in esame, sottolinea come essa sia principalmente volta a risolvere i problemi strutturali generati da una discrepanza nella dinamica relativa alla crescita dei prezzi delle materie prime rispetto alle stime previste, impedendo che l'incremento dei relativi costi finisca per riversarsi unicamente sui consumatori.

Il senatore SAIA *(AN)* esprime un orientamento contrario sulla proposta in esame, rilevando come, in caso di approvazione, tale norma sia suscettibile di aprire un nuovo contenzioso in materia.

L'emendamento 30.0.1, posto in votazione, risulta approvato.

Il senatore FERRARA *(FI)* aggiunge la propria firma al subemendamento 30.0.2/2 ed insiste per la votazione. Preannuncia inoltre il proprio voto contrario sull'emendamento 30.0.2 (testo 2), rilevandone la palese inammissibilità, tenuto conto che comporta costi non assistiti da idonea copertura finanziaria. Si tratta inoltre a suo avviso di una norma elusiva dei problemi relativi all'approvvigionamento energetico attraverso la realizzazione di impianti nucleari, nonché circa la completa liberalizzazione delle reti elettriche. Ritiene inoltre che l'utilizzo del moto ondoso o della forza maremotrice, quali fonti di energia rinnovabili, presenti un carattere di dispendiosità notevole, suscettibile peraltro di generare scempi a livello paesaggistico. Rileva infine l'assoluta inefficienza degli impianti di fonti rinnovabili rispetto ai costi ad essi connessi, osservando come la percentuale di energia producibile non sia comparabile con quella che verrebbe prodotta da una centrale nucleare.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione dei subemendamenti alla proposta 30.0.2 che devono intendersi riferiti al testo 2, ad eccezione della proposta 30.0.2 (testo 2)/22 già riformulata con riferimento al testo 2 dell'emendamento principale.

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 30.0.2/2, 30.0.2/3, 30.0.2/4, 30.0.2/5, 30.0.2/9, 30.0.2/11, 30.0.2/12, 30.0.2/13, 30.0.2/14, 30.0.2/15, 30.0.2/16, 30.0.2/19, 30.0.2/20, 30.0.2/21 e 30.0.2/22 (pubblicati in allegato al resoconto).

Il senatore RONCHI *(Ulivo)* interviene per esprimere il proprio voto favorevole sulla proposta 30.0.2 (Testo 2), facendo altresì presente che in sede europea è previsto un sistema di incentivazioni per la produzione delle sole fonti di energia rinnovabili. In particolare, la Commissione europea ha evidenziato la valenza strategica della produzione di fonti rinnovabili rispetto alla dipendenza da approvvigionamento energetico dall'estero. Dopo aver richiamato l'esempio della Germania, dove è in corso un processo di sostituzione del nucleare con l'eolico, si sofferma sui profili più qualificanti del sistema relativo al moto ondoso e mare-motrice, precisando che gli incentivi previsti al riguardo sono finalizzati alla ricerca tecnologica, affinché tale settore possa essere in futuro regolato direttamente dalle logiche di mercato.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)*, nel preannunciare il proprio voto contrario sulla proposta 30.0.2 (testo 2), sottolinea l'esigenza di avviare un esame più approfondito presso la Commissione Industria in materia di fonti di energia rinnovabili, dov'è in discussione un decreto del ministro Bersani al riguardo. In proposito rileva come l'incremento annuale della quota di fonti rinnovabili – previsto dalla proposta in esame – comporti dei costi elevatissimi, non sostenibili alla luce della fabbisogno energetico nazionale, nonché in considerazione delle enormi estensioni di territorio necessarie per la costruzione di centrali eoliche o solari. Al contrario, ritiene necessario procedere ad una riclassificazione delle fonti di energia, assegnando priorità allo sfruttamento del carbone pulito e alla realizzazione di impianti nucleari. Giudica la proposta palesemente inammissibile, non essendo stata quantificata la spesa derivante dal ricorso a fonti di energia rinnovabili.

Il senatore BALDASSARRI *(AN)*, giudicando di estremo rilievo il tema concernente le politiche nazionali in campo energetico, osserva che la trattazione di esso richiederebbe una maggiore disponibilità di tempo, difficilmente conciliabile con l'esigenza (che pur comprende) di un'accelerazione dell'*iter*. Evidenzia quindi l'errore strategico della politica attuata da numerosi governi, consistente nell'abbandono della possibilità di ricorrere al ciclo del combustibile nucleare: a partire dal *referendum* in materia infatti si è assistito a un considerevole incremento dei costi per i consumi energetici a danno degli utenti.

Esprime peraltro insoddisfazione per l'aver affidato un tema di tale importanza a uno strumento, quale l'emendamento al disegno di legge finanziaria, di cui rileva l'insufficienza e l'inadeguatezza. Pur condividendo, in linea di principio, l'adozione di misure di incentivazione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, osserva tuttavia che esse possono soddisfare solo in misura ridotta il fabbisogno complessivo della popolazione. Ribadisce pertanto il giudizio negativo sull'azione politica della maggioranza in materia di approvvigionamento energetico, ritenendo che essa miri a favorire gli interessi economici di taluni produttori mancando inoltre di un approccio di carattere strategico.

Il senatore VEGAS *(FI)* esprime perplessità in merito all'ammissibilità dell'emendamento 30.0.2 (testo 2), che appare indubbiamente connotato da un'assenza di effetti finanziari e quindi da un carattere ordinamentale. Quanto al merito, svolge considerazioni critiche relativamente agli effetti economici prospettati dalla proposta, che si traducono in un ulteriore incremento dei livelli tariffari a danno dei consumatori.

Il presidente MORANDO ribadisce le motivazioni poste a base della dichiarazione di ammissibilità dell'emendamento in questione, il quale risponde pienamente ai requisiti previsti dalla legislazione di contabilità pubblica. Esso infatti è suscettibile di determinare effetti rilevanti sullo sviluppo economico.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)*, intervenendo incidentalmente nel dibattito, critica le modalità con le quali il Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene attuano l'azione politica nel settore energetico, citando quale esempio di segno radicalmente inverso i lavori condotti dal Parlamento nella precedente legislatura in sede di esame della normativa europea sulle fonti rinnovabili. In tale occasione la fase di elaborazione dei contenuti normativi venne infatti preceduta da un'istruttoria di ampio respiro, che permise di delineare compiutamente il quadro di riferimento. Osservato che gli interventi proposti in materia appaiono frammentari e privi di un disegno unitario, rileva criticamente che l'impostazione sottesa all'emendamento in esame produrrà effetti negativi per il sistema imprenditoriale.

Dopo aver ringraziato gli intervenuti per il contributo apportato alla discussione, il relatore LEGNINI *(Ulivo)* richiama l'attenzione sulla validità dell'emendamento 30.0.2 (testo 2), che persegue un disegno organico di razionalizzazione degli incentivi in materia di fonti rinnovabili. In merito all'attuazione di progetti di riforma, anche di ampio respiro, mediante la predisposizione di emendamenti al disegno di legge finanziaria, osserva che ciò è avvenuto anche nella precedente legislatura.

L'emendamento 30.0.2 (testo 2), posto ai voti, viene accolto dalla Commissione.

Il senatore RONCHI *(Ulivo)* accoglie l'invito del relatore e ritira l'emendamento 30.0.3. Anche l'emendamento 30.0.4 è ritirato dalla senatrice DE PETRIS *(IU-Verdi-Com)*.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 30.0.5. Con distinte votazioni sono respinte le proposte 30.0.10 e 30.0.11, mentre risulta approvato l'emendamento 30.0.12 (testo 2).

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* dichiara il voto favorevole all'emendamento 30.0.13, ribadendone la valenza politica.

Con successive e distinte votazione la Commissione respinge gli emendamenti 30.0.13, 30.0.14 e 30.0.16.

Sottolineando il rilievo della proposta 30.0.17, di cui raccomanda l'approvazione, il senatore POLLEDRI *(LNP)* ravvisa la necessità che il Governo provveda a definire il proprio orientamento in merito all'ipotesi di una riduzione delle accise sul gas naturale per uso industriale, tenuto conto che tale linea di intervento è stata adottata in modo efficace anche da precedenti Esecutivi.

Posto in votazione, l'emendamento 30.0.17 viene respinto.

Si passa quindi all'espressione dei pareri da parte del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 31.

Il senatore ALBONETTI *(RC-SE)* presenta la riformulazione dell'emendamento 31.1, concernente la riconversione dell'industria bellica e per la promozione dei progetti e dei processi di disarmo, per la parte dichiarata ammissibile, in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* esprime un avviso favorevole sulla riformulazione dell'emendamento 31.1, manifestando la propria contrarietà all'emendamento 31.2. Richiede indi ai presentatori il ritiro degli emendamenti 31.3, 31.4, 31.0.3 e 31.0.4, esprimendo, in via subordinata, un orientamento negativo.

Il sottosegretario SARTOR sottolinea l'estrema importanza del tema affrontato con l'emendamento 31.1 (testo 2), rilevando al riguardo l'esigenza di operarne un inquadramento in un più ampio contesto, che tenga conto dei processi in atto a livello europeo. Esprime quindi un parere favorevole a condizione che l'emendamento venga interamente riformulato, dando compiutamente conto delle modifiche suggerite. Sui restanti emendamenti esprime avviso conforme al relatore.

Il senatore VEGAS *(FI)* interviene incidentalmente per esprimere il proprio disappunto per l'andamento dei lavori, che prospetta un numero elevato di riformulazioni e di accantonamenti. Richiama quindi la maggioranza e il Governo ad adottare un metodo più razionale ai fini della celerità dell'*iter*. In caso contrario, chiede che venga chiarito se i Gruppi di maggioranza, mutando il proprio originario orientamento, non propendano ora per l'ipotesi di non concludere l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* ribadisce la piena disponibilità della maggioranza ad adoperarsi per la celere conclusione dell'esame dei documenti di bilancio e dà positivamente atto, in relazione all'emendamento 31.1 (testo 2), dell'impegno profuso per elaborare un testo sul quale con-

vergere. Ciò posto, non disconosce che la proposta di modifica avanzata dal rappresentante del Governo prospetti una soluzione di contenuto diverso, pur recando le stesse finalità complessive del testo riformulato.

Il senatore TECCE *(RC-SE)* ribadisce la validità dell'impostazione dell'emendamento 31.1 (testo 2), evidenziando al contrario che la proposta di modifica del Governo non sembra connotata da analoga efficacia. Chiede pertanto che si proceda alla votazione della predetta proposta emendativa, ritenendo di non poter accogliere le indicazioni del relatore e del Governo.

Il presidente MORANDO riassume i termini della questione, chiarendo le modalità con le quali la Commissione procederà all'esame ed alla votazione dell'emendamento 31.1 (testo 2).

Il senatore BALDASSARRI *(AN)* ravvisa l'esigenza che vengano posti in votazione entrambi i testi, posto che la riformulazione indicata dal Governo contiene un vero e proprio emendamento.

Il presidente MORANDO specifica che le indicazioni di modifica avanzate dal rappresentante del Governo in sede di formulazione del parere sugli emendamenti all'articolo 31 non possono considerarsi quale autonoma proposta emendativa, atteso che il Governo stesso aveva chiaramente subordinato all'accoglimento della riformulazione l'espressione di un avviso favorevole sull'emendamento in esame, intendendosi espresso altrimenti un orientamento contrario.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)*, alla luce dell'accantonamento di numerose proposte, chiede chiarimenti sull'ordine dei lavori e sottopone al Presidente l'ipotesi di riprendere l'esame di tali emendamenti, da effettuare in via prioritaria rispetto alla prosecuzione dell'*iter* con l'esame dei restanti articoli del disegno di legge. Segnala infine alla Presidenza l'esigenza di rivedere la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 37.0.7.

Riservandosi di svolgere un supplemento di istruttoria sulla predetta proposta, il presidente MORANDO ritiene fondamentale la prospettiva di ultimare i lavori della Commissione nella giornata di domani. Ciò posto, rende noto che è pervenuta la relazione tecnica all'emendamento 3.1000, in rapporto alla quale si era convenuto di attenderne l'acquisizione prima della presentazione di eventuali subemendamenti alla richiamata proposta. Non si dichiara peraltro contrario in linea di principio alla ripresa dell'esame degli emendamenti accantonati per una trattazione congiunta con la proposta 3.1000, osservando tuttavia che non è stata ancora presentata la relazione tecnica sull'emendamento 3.2000, contestualmente al quale si era stabilito di riprendere l'esame di numerose altre proposte accantonate. Ribadisce indi il proprio orientamento favorevole alla prose-

cuzione dell'esame con la discussione articolo per articolo, in modo da concentrare nella giornata di domani le votazioni sugli emendamenti ritenuti più adeguati rispetto alle questioni emerse. In conclusione concorda in linea di massima con il richiamo espresso dal senatore Vegas a contenere entro limiti ragionevoli le riformulazioni e gli accantonamenti.

Il senatore Antonio BOCCIA *(Ulivo)* sottopone alla Presidenza l'esigenza di organizzare i lavori della Commissione al fine di consentire al relatore l'individuazione di risposte adeguate alle varie questioni emerse durante il dibattito.

Il senatore BALDASSARRI *(AN)*, pur ammettendo il frequente ricorso nella prassi parlamentare al fenomeno della riformulazione o dell'accantonamento degli emendamenti, osserva tuttavia che, per quanto attiene all'emendamento 31.1 (testo 2), si è in presenza di un'innegabile divergenza di carattere politico, posto che il testo sottoscritto dal Gruppo di Rifondazione Comunista differisce in misura non trascurabile dalla riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, della quale peraltro apprezza solo in parte il contenuto. Richiama quindi l'attenzione della maggioranza e del Governo sulla necessità di avviare un serio confronto interno per sciogliere i nodi problematici segnalati.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* invita i proponenti, alla luce di quanto emerso in precedenza, a ritirare l'emendamento 31.1 (testo 2), per trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno.

Accedendo all'invito del relatore, il senatore ALBONETTI *(RC-SE)* ritira l'emendamento 31.1 (testo 2), preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno, sul quale auspica un'ampia convergenza da parte della Commissione.

In risposta a un ulteriore sollecitazione del senatore POLLEDRI *(LNP)*, il quale ribadisce la necessità di una tempestiva ripresa dell'esame degli emendamenti accantonati, il presidente MORANDO rammenta che le proposte accantonate sono in larghissima misura assorbite dagli emendamenti 3.1000 e 3.2000. Al massimo, ammette la possibilità di procedere all'esame degli emendamenti accantonati per una trattazione congiunta con la proposta 3.1000, sulla quale ribadisce che è stata acquisita la relazione tecnica. Per il prosieguo dei lavori, sottolinea la necessità di procedere all'esame del disegno di legge articolo per articolo, rinviando alla giornata di domani la discussione sulle restanti proposte accantonate.

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 31.2 prende la parola il senatore BALDASSARRI *(AN)*, il quale coglie l'occasione per stigmatizzare la scarsa chiarezza dell'Esecutivo su un argomento rilevante, deplorando altresì la scarsa coesione della maggioranza sugli elementi chiave della manovra.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 31.2, 31.3, 31.4, 31.0.3 e 31.0.4.

Si passa indi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 32.0.11 (testo 2) e dei relativi subemendamenti ad esso presentati.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* invita i firmatari a ritirare gli emendamenti 32.1 e 32.2, altrimenti il parere è contrario. Quanto all'emendamento 32.0.4 si rimette al Governo per acquisire maggiori informazioni circa le imprese interessate dalla disposizione. Puntualizza comunque che il parere sarebbe contrario nel caso in cui si riscontrasse un elevato numero di soggetti coinvolti tale da determinare conseguenze onerose.

Dopo una breve interruzione del senatore TECCE *(RC-SE)* volta a sottolineare che l'emendamento 32.0.4 mira esclusivamente a rinegoziare in tempi più lunghi i mutui già stipulati, il relatore LEGNINI *(Ulivo)* esprime un parere contrario sugli emendamenti 32.0.6 e 32.0.7, mentre manifesta un avviso favorevole sull'emendamento 32.0.8. Invita poi i firmatari a ritirare l'emendamento 32.0.10, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello del relatore, rilevando che con riferimento all'emendamento 32.0.4 il Governo, pur non avendo dati analitici circa il numero preciso di imprese coinvolte, ritiene che esse siano molteplici, con indubbi effetti onerosi. Propone altresì di accantonarlo per svolgere i necessari approfondimenti.

Sulla base dell'orientamento espresso dal relatore e dal Governo la Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 32.0.4.

Si procede indi alle votazioni.

Posti ai voti congiuntamente, gli identici emendamenti 32.1 e 32.2 risultano respinti dalla Commissione.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 32.0.6 e 32.0.7, mentre approva all'unanimità l'emendamento 32.0.8.

Posto ai voti, l'emendamento 32.0.10 non è approvato.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha deliberato l'accantonamento della proposta 32.0.11 (testo 2) e dei relativi subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto) e pertanto risulta decaduto il subemendamento 32.0.11/1, in quanto riferito ad un testo superato.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti concernenti l'articolo 33.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* si rimette al Governo sull'emendamento 33.1, manifestando poi un orientamento negativo sugli emendamenti 33.2, 33.3 e 33.0.1.

Il sottosegretario SARTOR manifesta un avviso favorevole sull'emendamento 33.1, conformandosi al parere espresso dal relatore sulle altre proposte emendative.

In esito a successive e separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 33.1, mentre respinge gli emendamenti 33.2 e 33.3.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 33.0.1 interviene il senatore STIFFONI *(LNP)*, il quale sottolinea che la proposta è finalizzata ad escludere gli infortunati dell'INAIL dal pagamento della certificazione medica a chiusura della rispettiva pratica. Si tratta quindi a suo giudizio di un emendamento di buon senso imperniato sulla possibilità di stabilire con apposita convenzione tra INAIL e Ordine professionale dei medici i compensi per la specifica attività svolta.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)*, pur concordando con le finalità dell'emendamento, ne sottolinea il carattere oneroso, con particolare riguardo ai primi due commi. Propone quindi di accantonarlo onde consentire ai firmatari una riformulazione incentrata prevalentemente sugli aspetti di semplificazione burocratico-amministrativa.

La Commissione conviene quindi sulla proposta di accantonare l'emendamento 33.0.1.

Si procede poi all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 34.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* si dichiara favorevole all'emendamento 34.1, manifestando un orientamento negativo sugli emendamenti 34.2, 34.3, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8 e 34.9. In merito all'emendamento 34.10 il parere è favorevole a condizione di una riduzione delle cifre stanziate che sia pari a due milioni di euro sia per l'anno 2009 che per il 2010. Esprime poi avviso contrario anche sull'emendamento 34.11, invitando i firmatari a ritirare l'emendamento 34.12. Si pronuncia in senso contrario anche sugli emendamenti 34.14 e 34.15, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 34.16 (testo 2).

Anche in considerazione della richiesta di accantonamento avanzata dal senatore LUSI *(Ulivo)*, propone di accantonare l'emendamento 34.17, identico all'emendamento 34.18.

Invita poi i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 34.19 e 34.20, manifestando un orientamento contrario sull'emendamento 34.0.1. Suggerisce altresì di ritirare gli emendamenti 34.0.6 e 34.0.9.

Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello del relatore, concordando altresì con la proposta di riformulazione dell'emendamento 34.10.

In merito all'emendamento 34.0.4, in precedenza dichiarato inammissibile dalla Presidenza, prende la parole il senatore POLLEDRI *(LNP)* invitando a riconsiderare il giudizio già espresso dato che la misura è attesa dagli enti locali e dagli operatori del settore e non comporta oneri.

Il PRESIDENTE, valutate le circostanze, dichiara ammissibile l'emendamento 34.0.4, puntualizzando comunque che la pronuncia di inammissibilità per materia si ispira al criterio generale per cui le modifiche al codice civile, al codice penale e al codice della strada non aventi impatto finanziario immediato si considerano estranee al contenuto del disegno di legge. Invita dunque il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sull'emendamento in questione.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* ritiene che l'emendamento abbia profili onerosi ed esprime quindi un parere contrario.

Il sottosegretario SARTOR manifesta a sua volta un avviso contrario.

Si passa indi alle votazioni.

Con successive votazioni, la Commissione approva l'emendamento 34.1 e respinge gli emendamenti 34.2, 34.3, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, e 34.9, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore POLLEDRI *(LNP)*.

Il senatore ENRIQUES *(Ulivo)*, dopo aver aggiunto la firma alla proposta 34.10, accede alla proposta del relatore e riformula l'emendamento 34.10 in un testo 2, recante un diverso ammontare pari a due milioni di euro sia per l'anno 2009 che per il 2010.

Posto ai voti, l'emendamento 34.10 (testo 2) è approvato dalla Commissione.

La Commissione, con separate votazioni, respinge poi gli emendamenti 34.11, 34.12, 34.14 e 34.15, mentre approva l'emendamento 34.16 (testo 2).

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 34.17 e 34.18, di identico tenore, dopo che il senatore CICCANTI *(UDC)* ha aggiunto la propria firma all'emendamento 34.18.

Posti separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 34.19, 34.20, 34.0.1, 34.0.4 e 34.0.6.

Accogliendo l'invito del relatore, il senatore ALBONETTI *(RC-SE)* ritira l'emendamento 34.0.9.

Si passa poi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 35.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* esprime un parere contrario sull'emendamento 35.1, dichiarandosi invece favorevole all'emendamento 35.2 purché si modifichi la copertura prevista, sostituendo il riferimento alla voce «Ministero per i beni e le attività culturali» con l'altro alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze». Si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 35.4, esprimendosi in favore dell'accantonamento dell'emendamento 35.5. Dopo aver invitato i firmatari a ritirare l'emendamento 35.10, manifesta un parere contrario sugli emendamenti 35.11 e 35.12, condividendo altresì la richiesta di accantonamento avanzata dai proponenti dell'emendamento 35.16. Manifesta indi avviso contrario sugli emendamenti 35.17 e 35.19, invitando i firmatari a ritirare gli emendamenti 35.21 e 35.22 di analogo tenore. Dopo aver suggerito il ritiro dell'emendamento 35.23, si rimette al Governo sugli emendamenti 35.0.2, 35.0.3 e 35.0.4. In particolare ritiene che l'emendamento 35.0.3 affronti il giusto tema della reintroduzione del diritto di prelazione a favore del promotore nell'ambito della finanza di progetto, ravvisando tuttavia l'esigenza di un ulteriore approfondimento.

Dopo che il senatore LUSI *(Ulivo)* ha presentato una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 35.0.6 volta a superare il giudizio di parziale inammissibilità, il relatore LEGNINI manifesta un parere favorevole sulla suddetta proposta emendativa, invitando i firmatari dell'emendamento 35.0.7 a confluire sull'emendamento 35.0.6 (testo 2). Esprime infine un parere contrario sull'emendamento 35.0.12.

Interviene brevemente il senatore FERRARA *(FI)*, sottolineando la necessità di recepire, nell'emendamento 35.0.6 (testo 2) il riferimento agli interventi strutturali dei Campionati del mondo di nuoto del 2009, contenuto nell'emendamento 35.0.7 a sua firma.

Il PRESIDENTE ritiene che per integrare l'emendamento 35.0.6 (testo 2) nel senso indicato dal senatore Ferrara sia necessario individuare una copertura ulteriore rispetto a quella già prevista.

Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello del relatore, concordando anche con le proposte di accantonamento degli emendamenti 35.5 e 35.16. Quanto all'emendamento 35.0.2 suggerisce di accantonarlo, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 35.0.3 e 35.0.4.

Si procede indi alle votazioni.

La Commissione respinge l'emendamento 35.1.

Il senatore STIFFONI *(LNP)* riformula l'emendamento 35.2 in un testo 2 nel senso indicato dal relatore.

Dopo che il senatore FERRARA *(FI)* ha sottolineato il carattere microsettoriale della proposta, l'emendamento 35.2 (testo 2), posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Dopo aver respinto l'emendamento 35.4, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 35.5.

In esito a successive e separate votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 35.10, 35.11 e 35.12, concordando sulla proposta di accantonare l'emendamento 35.16.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore POLLEDRI *(LNP)* l'emendamento 35.17, posto ai voti, non è approvato.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 35.19, 35.21 e 35.22, nonché l'emendamento 35.23.

La Commissione conviene poi sulla proposta del Sottosegretario di accantonare l'emendamento 35.0.2.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 35.0.3 interviene il senatore GRILLO *(FI)* il quale, pur dando atto al relatore e al rappresentante del Governo di aver manifestato una certa apertura, lamenta l'orientamento espresso, atteso che la proposta emendativa è finalizzata a conseguire cospicui risparmi in favore delle amministrazioni locali, le cui finanze sono, a suo avviso, allo stremo. Dopo aver rammentato i positivi risultati derivanti dalla introduzione della finanza di progetto, in base alla quale i capitali privati possono concorrere alla realizzazione di opere pubbliche, deplora la cancellazione del diritto di prelazione a favore dei promotori avvenuta nei decreti correttivi del codice degli appalti. Ciò costituisce a suo giudizio un errore madornale che contrasta con l'elasticità sottesa al sistema della finanza di progetto, che ha peraltro fortemente incentivato le pubbliche amministrazioni. Dopo aver registrato con rammarico uno scarso protagonismo degli imprenditori nell'attuazione di tale

istituto, sottolinea la valenza europea delle misure introdotte nella scorsa legislatura anche nella prospettiva di tutelare la concorrenza.

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 35.0.3 interviene la senatrice DONATI *(IU-Verdi-Com)*, la quale precisa che la correzione delle disposizioni contenute nel codice degli appalti si è resa necessaria in considerazione delle procedure di infrazione gravanti sull'Italia, motivate dal carattere distorsivo della concorrenza connesso all'utilizzo del predetto istituto nella versione allora vigente.

Il senatore BALDASSARRI *(AN)* si dichiara favorevole all'emendamento 35.0.3 che a suo giudizio sottende questioni di carattere politico oltre che economico. Nel rimarcare la rilevanza della finanza di progetto per la realizzazione di opere pubbliche, tiene a precisare che le norme europee richiedono esclusivamente una valutazione circa le condizioni del promotore nella fase dell'assegnazione, risolta a suo avviso attraverso il diritto di prelazione. Nel condividere le osservazioni del senatore Grillo ritiene che il *project financing* sia indispensabile per accelerare la realizzazione di opere pubbliche, come dimostra peraltro il successo che l'istituto ha riscontrato nel Settentrione.

Il sottosegretario SARTOR ribadisce il parere contrario già espresso, dichiarandosi eventualmente disponibile ad un approfondimento ulteriore durante l'esame in seconda lettura.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* dichiara a sua volta il voto favorevole sull'emendamaneto 35.0.3.

Previa verifica del numero legale richiesta dal senatore STRACQUADANIO *(DCA-PRI-MPA)*, l'emendamento 35.0.3, posto ai voti, non è approvato.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 35.0.4.

Dopo che il senatore BARELLI *(FI)* ha aggiunto la propria firma all'emendamento 35.0.6 (testo 2), esso, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il senatore BARELLI *(FI)* presenta poi una riformulazione dell'emendamento 35.0.7 in un testo 2, recante il riferimento solo ai Campionati mondiali di nuoto rispetto ai quali si prevede una specifica copertura finanziaria.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)*, pur condividendo l'obiettivo dell'emendamento, si rimette al Governo data la necessità di verificare la copertura degli oneri.

Il sottosegretario SARTOR puntualizza che, date le risorse attualmente disponibili in Tabella A, non è possibile sostenere economicamente l'emendamento al quale si dichiara pertanto contrario.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA *(SDSE)* invita a dedicare particolare attenzione all'emendamento, tanto più che i Giochi del Mediterraneo, finanziati attraverso l'emendamento 35.0.6 (testo 2) testé approvato, sono stati fino ad ora disciplinati in connessione con i Campionati mondiali di nuoto. Dichiara pertanto il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Il senatore FERRARA *(FI)*, intervenendo in sede di dichiarazione di voto, preannuncia il proprio orientamento favorevole sull'emendamento 35.0.7 (testo 2), sottolineando le finalità della proposta in esame.

Il senatore AZZOLLINI *(FI)*, dichiarandosi favorevole all'emendamento 35.0.7 (testo 2), sottolinea l'esigenza di una più attenta valutazione da parte del Governo sugli aspetti economici dell'emendamento in esame.

Il sottosegretario SARTOR, alla luce del dibattito emerso, rivede il suo parere e si riserva di verificare la congruità dei profili che attengono alla copertura finanziaria dei costi che derivano dalla proposta 35.0.7 (testo 2).

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 35.0.7 (testo 2).

Posto in votazione, l'emendamento 35.0.12 risulta respinto.

Il PRESIDENTE, dopo aver reso noto che è stata depositata la relazione tecnica richiesta sull'emendamento 3.2000 precedentemente accantonato, propone di fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 22,30 di questa sera.

La Commissione conviene.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di posticipare alle ore 21,30 la seduta notturna odierna, già convocata alle ore 21.

La seduta termina alle ore 20,25.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

Art. 2.

3.1000/10

CASSON, LUSI, PEGORER

All'emendamento 3.1000, al capoverso «articolo 5»*, comma 42, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«42-*undecies*. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbestocorrelate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", e in caso di premorte in favore degli eredi.

42-*duodecies.* Le prestazioni del Fondo di cui al comma precedente non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.

42-*terdecies.* Il Fondo eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e/o ex articolo 13 comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modifiche ed integrazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

42-*quaterdecies.* Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

42-*quinquiesdecies.* Per la gestione del Fondo è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

42-*sexiesdecies.* L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.1000/4 (testo 2)
BARBOLINI

All'emendamento 3.1000, all'articolo 5, dopo il capoverso 42-undecies*, inserire il seguente:*

«Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

"47-*bis*. Per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzato in favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009."».

Art. 5.

5.22 (testo 3)
DE PETRIS, MARCORA, PIGNEDOLI, NARDINI, BOSONE, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

Dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-*bis*. All'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.";

9-*ter*. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 423, come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *modificare gli importi come segue:*

2008: – 2.500;
2009: – 2.500;
2010: – 2.500.

5.22 (testo 2)

De Petris, Marcora, Pignedoli, Nardini, Bosone, Cusumano, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

Dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-*bis*. All'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.";

9-*ter*. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 423, come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *modificare gli importi come segue:*

2008: – 2.000;
2009: – 2.000;
2010: – 2.000.

5.108 (testo 2)

De Petris, Palermi, Russo Spena, Salvi, Nardini, Tecce, Pecoraro Scanio, Galardi

Dopo il comma 47, inserire i seguenti:

«47-*bis*. Sono definiti "gruppi di acquisto solidale" i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, ai soli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e vendita.

47-*ter*. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 47-*bis*, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo periodo, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

47-*quater*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 47-*bis* e 47-*ter*, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244».

Art. 25.

25.6 (testo 2)
FORMISANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis* Per l'anno 2008 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo di parte corrente per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia di Stato, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro da ripartire-secondo le modalità previste nel comma 1.

1-*ter*. Per evitare eccessive limitazioni alle prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere dall'anno 2008, sono stanziati 10 milioni di euro, da destinare al personale delle forze di polizia di Stato.

1-*quater*. All'articolo 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativo all'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-*bis* Le disposizioni relative alla decorrenza giuridica indicate al precedente comma si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1º settembre 1995"».

Art. 29.

29.2 (testo 3)
MARCORA, CUSUMANO, BOSONE, NARDINI, PIGNEDOLI, DE PETRIS, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RADAZZO, TURANO

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disponibilità già destinate al fondo crisi del mercato agricolo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono versate in entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 30 milioni di euro, per essere direttamente riassegnate, per l'anno 2008, ad integrazione della dotazione del fondo di cui al comma 1».

29.0.4 (testo 4)

De Petris, Marcora, Pignedoli, Nardini, Bosone, Cusumano, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano, Sodano

*Dopo l'***articolo 29,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Interventi nel settore dell'irrigazione)

1. Al comma 1059 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"*d):* A decorrere dall'anno 2011 è autorizzato un contributo di euro 100.000.000 per la durata di quindici anni."

2. Il comma 1062 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"1062. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1059 e 1060 si provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 31 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 78 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che conseguentemente vengono soppresse".».

29.0.4 (testo 3)

De Petris, Marcora, Pignedoli, Nardini, Bosone, Cusumano, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

*Dopo l'***articolo 29,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Interventi nel settore dell'irrigazione)

1. All'articolo 1059 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

d):

1) per gli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzata la spesa di euro 8.249.527, quale settima, ottava e nona annualità dei contributi annuali previsti dall'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 13, comma 4-*nonies*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, rispettivamente per l'importo di euro 1.139.986 ed euro 7.109.541;

2) a decorrere dall'anno 2011 è autorizzato un contributo di euro 100.000.000,00 per la durata di quindici anni. Il predetto contributo è im-

pegnabile dall'anno 2009. I relativi pagamenti potranno essere effettuati a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante soppressione dei contributi annuali di cui all'articolo 4, comma 31 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 78 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con scadenza a decorrere dall'anno 2011;

3) nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al punto 1, per gli anni 2008, 2009 e 2010 la somma di 5 milioni di euro annui è destinata al Fondo di rotazione per la progettazione delle opere di accumulo di acqua e per le loro adduzioni primarie, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo scopo di supportare le attività previste dal Piano irriguo nazionale, di cui ai commi da 31 a 36 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo e di accesso ai relativi finanziamenti".

2. Al fine di favorire la riduzione dei consumi idrici per l'irrigazione è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo per il risparmio idrico, con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008, finalizzato alla concessione di contributi agli investimenti delle piccole e medie imprese agricole per la sostituzione degli impianti di irrigazione in esercizio con nuove tecnologie in grado di ridurre il consumo idrico in misura non inferiore al 25 per cento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentati e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 2 nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento CE n. 1857, della Commissione, del 15 dicembre 2006.

4. Le disponibilità già destinate al fondo crisi del mercato agricolo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 20 milioni di euro, per essere direttamente riassegnate, per l'anno 2008, alla dotazione del fondo di cui al comma 2».

Art. 30.

30.0.2 (testo 2)/22

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

*All'emendamento 30.0.2 (testo 2) all'articolo 30-*ter, *dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. Nel comma 7 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo la parola: "urbanistici" sono aggiunte le se-

guenti: ", ivi incluse le zone sociali di conservazione e le zone di protezione speciale"».

Conseguentemente, alla fine dell'emendamento 32.0.2 (testo 2), sopprimere il periodo: «All'articolo 30-*ter* è soppresso il comma 12».

30.0.2 (testo 2)
IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 30***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 30-*bis*.

(Norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi da 2 a 12. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella A allegata e di potenza elettrica superiore a 1 MW (megawatt), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella B allegata e di potenza elettrica non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come da tabella B allegata, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'ener-

gia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: "Il Ministro delle attività produttive" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2007-12 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012".

5. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari 1 MWh, e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici – GSE per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma l, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella A, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

6. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro/MWh (euro per megawattora), e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella A per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

7. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno prece-

dente dal Gestore del mercato elettrico – GME e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.

8. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, e per i punti *b)* e *c)* di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:

a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 Kw, fatti salvi i diritti di officina elettrica;

b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte V, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;

c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle A e B;

d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

9. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007.

10. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui al presente articolo a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

11. L 'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:

a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;

b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 3, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 7, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

12. A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati:

a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

13. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 5. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 2.

14. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.

15. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.

TABELLA A

	Fonte	*Coefficiente*
1	Eolica	1,00
1-*bis*	Eolica *offshore*	1,10
2	Solare **	**
3	Geotermica	0,90
4	Moto ondoso e maremotrice	1,80
5	Idraulica	1,00
6	Rifiuti biodegradabili, biomasse diversi da quelle di cui al punto successivo	1,10
7	Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *	*
7-*bis*	Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo *	*
8	Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	0,80

TABELLA B

	Fonte	*Entità della tariffa (euro cent/kWh)*
1	Eolica	22
2	Solare **	**
3	Geotermica	20
4	Moto ondoso e maremotrice	34
5	Idraulica diversa da quella del punto precedente	22
6	Rifiuti biodegradabili, biomasse diversi da quelle di cui al punto successivo	22
7	Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *	*
8	Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	18

* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia mediante impianti alimentari da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.

** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 30-*ter*.

(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico" sono aggiunte le seguenti: "alla quale costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

2. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "o altro soggetto istituzionale delegato" sono sostituite dalle seguenti: "o dalle province delegate".

3. Dopo il primo capoverso del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente capoverso:

"In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano".

4. Al secondo capoverso del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "in ogni caso" sono soppresse e, dopo le parole: "a seguito della dismissione degli impianti" sono aggiunte le seguenti: "o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale".

5. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b)* e *c)*" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*".

6. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente capoverso: "Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina di inizio attività".

7. Al comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "delle regioni" sono aggiunte le seguenti: "dei comuni, delle comunità montane". La definizione del corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione di diritti di utilizzo di aree demaniali è rimessa alla Commissione provinciale di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

8. Dopo il comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le Regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro i predetti termini, si applicano le linee guida nazionali".

9. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, così come introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

10. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

11. Al termine del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli impianti *offshore* l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima".

TABELLA A

	Fonte	*Soglie*
1	Eolica	60 KW
2	Solare fotovoltaica	20 KW
3	Idraulica	100 KW
4	Biomasse	200 KW
5	Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 KW

Art. 30-*quater*.

(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili)

1. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:

"*g)* sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

h) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 e dell'articolo 2, comma 24, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, vincolanti fra le parti;

i) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;

l) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera *i)* includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;

m) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera *f)* mentre i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;

n) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili".

3. Il Ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Art. 30-*quinquies*.

(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle Regioni in materia di fonti rinnovabili)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

2. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.

3. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, il Ministro delle sviluppo economico, verifica per ogni Regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.

4. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 2, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 1, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall'invio del richiamo, provvede entro i successivi sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

6. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013».

30.0.12 (testo 2)
POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 30***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Impianti fotovoltaici)

1. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 2007, n. 45, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b3).*

2. La costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, qualora, ai sensi dalla legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, sia necessaria l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti».

Art. 31.

31.1 (testo 2)
RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, COSSUTTA, MARTONE, RIPAMONTI, IOVENE, GIANNINI, PISA, DEL ROIO, SILVESTRI, TIBALDI, ALBONETTI, BONADONNA, TECCE, CAPPELLI

All'articolo 31, premettere il seguente:

«Art.0-31.

(Riconversione dell'industria bellica e per la promozione dei progetti e dei processi di disarmo)

1. In coerenza con l'articolo 11 della Costituzione della Repubblica italiana, al fine di promuovere e favorire i processi di riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso attività di beni e servizi di uso civile e socialmente utili, assumendo come obiettivo prioritario il mantenimento e lo sviluppo delle risorse umane e tecnologiche presenti nel settore, sono concessi contributi alle imprese per investimenti finalizzati alla riconversione delle strutture pro-

duttive militari verso progetti industriali a fini civili. A tal fine sono autorizzati contributi quindicennali di 3 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per l'anno 2010 da erogare alle imprese nazionali che provvedono all'adozione dei citati programmi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al presente comma.

2. Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del comma 1, ai fini del monitoraggio del processo di riconversione dell'industria bellica, verificando altresì la possibilità di istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie, una Agenzia per la riconversione industriale, con lo scopo di realizzare un osservatorio permanente sulla struttura produttiva militare nazionale e di predisporre analisi e piani per la riconversione industriale a fini civili di aziende che producono beni e servizi per usi militari».

Conseguentemente, al corrispondente onere si provvede mediante riduzione proporzionale della rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *in Tabella A.*

Art. 32.

32.0.11 (testo 2)/1

SAPORITO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

*All'emendamento 32.0.11 (testo 2), all'articolo 32-*bis*, comma 1, dopo le parole:* «svolgimento di attività» *aggiungere le seguenti:* «balneari e».

32.0.11 (testo 2)/2

CUTRUFO

All'emendamento 32.0.11 (testo 2), sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. L'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che, con riferimento alle concessioni demaniali marittime con finalità ricreative, trovano applicazione le misure tabellari previste

dalla lettera *b)*, comma 1, per i soli beni pertinenziali con carattere direttamente ed esclusivamente funzionale allo svolgimento di attività sportive.

2. In caso di rinnovo di concessione alla scadenza naturale o di proroga di concessione ai sensi della normativa vigente, i titolari di contratto di nolo poliennale o comunque gli utilizzatori degli specchi d'acqua oggetto della concessione (posti barca) avranno diritto all'automatico rinnovo, insieme al concessionario, partecipando pro-quota al costo del nuovo canone di locazione necessario, rispettivamente, per la proroga o la nuova concessione».

Art. 34.

34.10 (testo 2)
FILIPPI, ENRIQUES

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, viene rifinanziato il comma 1044 della legge n. 296 del 2006 nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, nella tabella B Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre dei seguenti importi:*

2008: – ;
2009: – 2.000;
2010: – 2.000.

34.16 (testo 2)
SODANO, DONATI, BRUTTI Paolo, PALERMO, VANO, TECCE

Dopo il comma 22, inserire, in fine, il seguente:

«22-*bis*. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità della Direttiva 2004/26/CE, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 mi-

lioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, *apportare le seguenti vanazioni:*

2008: – 20.000;
2009: – 10.000;
2010: – 10.000.

Art. 35.

35.2 (testo 2)

GIARETTA, STIFFONI, RUBINATO

All'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1 della citata legge n. 78 del 2001 è incrementata di 200 mila euro a decorrere dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 11 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 78, è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, all'articolo 35 sostituire le parole: «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «99 milioni e 600.000 euro».

Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 96, comma 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2008: – 200;
2009: – 200;
2010: – 200.

35.0.6 (testo 2)

LUSI

*Dopo l'***articolo 35,** *inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009».

Conseguentemente, alla Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti modificazioni (in migliaia di euro):*

2008: – 400;
2009: – 2.000;
2010: – 3.000.

35.0.6 (testo corretto)

LUSI, FERRARA

*Dopo l'***articolo 35,** *inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2009, nonché quella annua di 0,5 milioni di euro per la ventuesima annualità, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 36.

36.2 (testo corretto)
IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «sistema scolastico» *inserire le seguenti:* «, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico,».

36.19 (testo 2)
BOSONE, BAIO DOSSI, CAFORIO, IOVENE, EMPRIN GILARDINI, SILVESTRI, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, ROSSA, SERAFINI, VALPIANA

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis.* A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *n)*, primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodemamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico finalizzato al potenziamento delle "Unità di risveglio dai comi"».

Art. 40.

40.0.3 (testo corretto)
STRACQUADANIO, VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI

*Dopo l'***articolo 83***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 83-*bis*.

(Alienazione di immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici)

1. Entro il 31 gennaio 2008 l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, le unità immobiliari di proprietà dello Stato, che risultino essere utilizzate come sedi di uffici delle Amministrazioni, con prioritario riferimento a quelle per le quali sia stato già determinato il valore di mercato, ed escludendo gli immobili assoggettati alle disposizioni in materia di tu-

tela del patrimonio culturale di cui dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno del triennio 2008-2010, le unità immobiliari di cui al comma 1, sono conferite, per un valore di mercato pari ad almeno 10.000 milioni di euro in ragione d'anno, ad un fondo comune di investimento immobiliare, che il Ministro dell'economia e delle finanze è all'uopo autorizzato a promuovere con proprio decreto, recante altresì la disciplina delle procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze gli immobili in uso governativo, conferiti ai sensi del comma 2, sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato, ivi incluso il diritto di prelazione a favore dell'Agenzia in caso di successiva alienazione degli immobili da parte del Fondo. Gli oneri relativi ai contratti di locazione sono posti a carico, per il primo triennio, del fondo di cui al comma 4.

4. I proventi derivanti dal collocamento delle quote del fondo di cui al comma 2, sono versati in apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i fondi di cui agii articoli 83-*ter* e 83-*quater* della presente legge, nei limiti delle rispettive dotazioni, fermo restando quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3. Gli importi eventualmente eccedenti sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, previsto dall'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, emanato con decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 83, l'ammontare degli importi dei contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni ai sensi del presente articolo non è computato ai fini del piano di riduzione della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, di cui all'articolo 1, commi da 204 a 208, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento all'illustrazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti nella gestione del Fondo immobiliare di cui al comma 2.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

Art. 83-*ter*.

(Istituzione del Fondo per la Strategia di Lisbona – Competitività del sistema produttivo nazionale e accelerazione delle procedure)

1. Al fine di accelerare la ripresa di competitività del complessivo sistema produttivo nazionale, in relazione agli obiettivi di sviluppo fissati dalla Strategia di Lisbona, sono autorizzati, in aggiunta a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, programmi straordinari di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica e di rafforzamento dimensionale per l'internazionalizzazione delle imprese, diretti al recupero di quote di mercato e all'accrescimento dei livelli occupazionali, con particolare riguardo alle aree sottoutilizzate, nonché di interventi infrastrutturali e per il controllo e la sicurezza del territorio.

2. Per il finanziamento dei programmi straordinari di cui al comma 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, denominato "Fondo per la Strategia di Lisbona", per la cui dotazione, nella misura massima di 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010, si procede ai sensI dell'articolo 83-*bis*, comma 4.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è ripartito entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno dal Presidente del Consiglio dei ministri, in linea con gli obiettivi prioritari indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011, tenendo altresì conto delle risorse già eventualmente disponibili per i settori interessati, ancorché del loro effettivo stato di utilizzo. In particolare la ripartizione è finalizzata a finanziare:

a) progetti di ricerca ed innovazione, sia di processo che di prodotto, per le piccole e medie imprese;

b) reti di trasporto, reti energetiche ed acquedotti, nonché obiettivi definiti nell'ambito del processo di Barcellona, cosi come stabilito dai Ministri degli esteri degli Stati membri dell'Unione europea;

c) nei comparti delle infrastrutture, l'ammortamento e l'ampliamento della rete viaria ordinaria e autostradale, la rete ferroviaria nazionale, sistemi aeroportuali, portuali ed interportuali, nonché la relativa logistica;

d) ai fini del controllo e della sicurezza del territorio, il potenziamento delle azioni di monitoraggio, osservazione e controllo, attraverso dotazioni di impianti e strutture ad alta tecnologia da attribuire alle competenti Forze di Polizia.

4. Con effetto dal 1º maggio 2008, le Amministrazioni competenti all'attuazione dei programmi straordinari di cui al comma 1, sulla base del piano di riparto del Fondo e nelle more delle conseguenti variazioni contabili di bilancio, provvedono a dare attuazione dei programmi medesimi, in un quadro di coerenza con gli eventuali programmi ordinari già predisposti. A tal fine, i Ministri competenti provvedono all'approvazione dei progetti e alla nomina dei relativi responsabili, di cui all'articolo 1, commi

842 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove non ancora intervenute, nonché alla relativa attuazione, in deroga alle richiamate disposizioni, con l'adozione di provvedimenti di natura non regolamentare.

5. Per le finalità del presente articolo, tenuto conto delle esigenze di garantire la massima efficienza e tempestività degli interventi, con riferimento all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) restano sospese, per la durata di un biennio dall'entrata in vigore della presente norma, le procedure di cui ai commi 511 e 512 relative all'attivazione dei contributi quindicennali autorizzati per il finanziamento dei relativi interventi, cui provvede direttamente il Ministro competente, fermo restando il ruolo compensativo dell'apposito Fondo, che viene corrispondentemente ridotto;

b) i criteri e le modalità di cui ai commi 848 e 853, per l'attivazione degli interventi ivi previsti, ove non ancora stabiliti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti con provvedimenti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico entro i successivi 30 giorni;

c) la ripartizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui i commi 863 e seguenti, è effettuata entro il 28 febbraio 2008.

6. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Il Presidente del Consiglio, con apposita relazione, riferisce al Parlamento sui criteri di riparto e le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 83-*quater*.

(Programmi integrati per la rivitalizzazione e Io sviluppo urbano)

1. I comuni capoluogo di provincia sono autorizzati ad adottare appositi programmi integrati di strategie innovative, compatibili con gli Obiettivi di rivitalizzazione e di sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea, per la realizzazione di interventi di recupero urbano, di riqualificazione delle condizioni urbanistiche, edilizie e ambientali nelle città metropolitane e di ampliamento dell'offerta di edilizia residenziale, nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze regionali in materia.

2. I programmi di cui al comma 1 sono costituiti da un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, idonei a perseguire finalità di risanamento ambientale, di razionalizzazione e potenziamento dell'offerta abitativa e di sviluppo economico, secondo tipologie di intervento concernenti in particolare:

a) razionalizzazione e potenziamento degli insediamenti di edilizia residenziale e no, anche mediante processi di delocalizzazione totale o parziale verso aree limitrofe;

b) recupero e miglioramento degli uffici pubblici, favorendo le condizioni di accessibilità dell'utenza;

c) risanamento conservativo e valorizzazione dei beni immobili aventi valore storico, artistico e culturale, nonché inserimento di elementi di arredo urbano nel tessuto complessivo;

d) risanamento conservativo e valorizzazione dei beni immobili aventi valore storico, artistico e culturale, nonché inserimento di elementi di arredo urbano nel tessuto complessivo;

e) ammodernamento e potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti;

f) miglioramento dei servizi a rete, commisurati alle effettive esigenze della domanda e nel rispetto delle condizioni ambientali di sviluppo compatibile;

g) promozione di iniziative di carattere produttivo, artigianale, commerciale, dei servizi e sociale, con particolare riguardo alle periferie.

3. Per la predisposizione dei programmi di cui al comma 1, i comuni capoluogo di provincia possono istituire un apposito ufficio speciale.

4. I programmi preliminari sono approvati dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla loro presentazione, e successivamente sono trasmessi a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del programma preliminare, le pubbliche amministrazioni competenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il programma definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa, delle caratteristiche di prestazione e delle specifiche funzionali individuate nel programma preliminare. Le proposte richieste sono acquisite dal comune capoluogo a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del programma preliminare da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni. La conferenza di servizi di cui al presente comma ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 211, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi, il comune capoluogo valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il predetto termine da parte delle pubbliche amministrazioni competenti con le indicazioni vincolanti contenute nel programma preliminare approvato. Nei trenta giorni successivi, il comune approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il programma definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. L'approvazione del programma definitivo sostituisce ogni altra autorizza-

zione, approvazione e parere comunque denominato. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza. In sede di approvazione dei programmi ne viene stabilito il grado di priorità sulla base di criteri oggettivi preventivamente deliberati dal consiglio comunale stesso.

5. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 4, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture, con una dotazione massima pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2008-2010. Il Fondo è ripartito semestralmente, a decorrere dal 30 giugno 2008, con decreti ministeriali sulla base delle istanze pervenute. Alla dotazione del Fondo si provvede in misura corrispondente ai sensi dell'articolo 83-*bis*, comma 4, della presente legge.

6. Le istanze di cui al comma 5 devono contenere tutti gli elementi necessari per stabilire il grado dI rilevanza dell'intervento con riferimento ad uno specifico ambito territoriale delimitato dal comune capoluogo dei comuni della provincia e in relazione al quale sono individuate la consistenza del degrado urbanistico, ambientale, edilizio, economico e sociale, secondo criteri e parametri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città-autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Ciascun programma individua anche le possibili fonti finanziarie aggiuntive in favore delle iniziative da realizzare, con riguardo a:

a) cofinanziamento da parte dell'Unione europea;

b) finanziamenti della Regione e degli altri enti locali territoriali;

c) stipula di accordi di programma;

d) finanziamenti disposti da leggi nazionali e regionali per finalità coincidenti con quelle stabilite nel programma;

e) risorse conferite da soggetti privati.

8. Per la realizzazione delle opere di interesse pubblico nell'ambito dei programmi previsti dai commi da 1 a 7, con particolare riguardo alla realizzazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi pubblici il Sindaco del comune capoluogo di provincia opera con poteri straordinari sottoposti esclusivamente alle norme costituzionali, ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme comunitarie. I commissari straordinari possono costituire apposite società per azioni, provvedendo alla scelta dei soci privati sulla base di manifestazioni d'interesse a seguito di avviso pubblico, stabilendo i criteri di partecipazione, di eventuali emissioni obbligazionarie e di altre forme di ricorso al mercato, Gli interventi pubblici e privati previsti dal presente articolo sono realizzati in regime di concessione o di convenzione, secondo la vigente normativa in materia.

Art. 83-*quinquies*.

(Agevolazioni fiscali per investimenti ad alto contenuto tecnologico delle PMI)

1. Per il quinquennio 2008-2012, alle piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria, è riconosciuta, ai fini dell'imposta sul reddito delle società (lRES) e in aggiunta alle ordinarie deduzioni, una deduzione pari al 90 per cento dell'ammontare degli interessi passivi derivanti da operazioni di indebitamento finalizzate all'attuazione di nuovi investimenti diretti all'adozione di innovazioni di processo e di prodotto ad alto contenuto tecnologico.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 spetta per operazioni di indebitamento riferite a nuovi investimenti non superiori a 20 milioni di euro per le imprese fino a 50 dipendenti, e a 40 milioni di euro alle restanti imprese. L'agevolazione non è fruibile se gli investimenti non vengono realizzati entro il 31 dicembre 2009. Ai fini dell'agevolazione le imprese devono certificare nella nota integrativa al bilancio le finalità delle suddette operazioni di indebitamento e la congruità, rispetto ai valori di mercato, dei tassi di interesse applicati alle operazioni medesime, nonché dare conto degli investimenti effettivamente realizzati.

3. Gli investimenti ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 sono iscrivibili sia tra le immobilizzazioni immateriali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. 1, del codice civile, compresi i costi dei diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno che comportano innovazioni tecnologiche nei processi produttivi, sia tra le immobilizzazioni materiali, di cui al articolo 2424, primo comma, lettera B), n. 11, del codice civile, con particolare riferimento al costo degli investimenti in beni strumentali – impianti, macchinari e attrezzature industriali – volti all'adozione di cicli produttivi ad alto contenuto tecnologico e a ridotto consumo energetico, con esclusione degli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo non può essere fruita qualora le imprese di cui al comma 1 beneficiano, nel medesimo periodo di imposta, di interventi agevolativi disposti ai sensi dell'articolo 83-*ter*, comma 3, lettera *a)*, della presente legge.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di attuazione dal presente articolo, compresa la definizione della tipologia dei nuovi investimenti ammissibili ai fini della deduzione di cui al comma 1, nonché le procedure per il controllo e la riscossione della maggiore imposta non versata in caso di non effettiva realizzazione degli investimenti nel termine di cui al comma 2».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 40***, aggiungere il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Disposizioni in materia di editoria ed ulteriori disposizioni in materia di entrate)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, i contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter, 2-quater*, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, non spettano alle imprese che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni qualora le stesse, nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2007, abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura complessivamente superiore a 4 milioni di euro.

2. A decorrere dal medesimo esercizio finanziario di cui al comma 1, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) non possono usufruire delle tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, qualora nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2007 abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura complessivamente superiore a 4 milioni di euro. L'importo dei rimborsi dovuti alla Società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle predette tariffe agevolate è conseguentemente ridotto. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare le disposizioni di cui al presente comma, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare, con proprio decreto, le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le Imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative all'alcol etilico, al fine di conseguire un maggior gettito annuo non inferiore a 70 milioni di euro.

G/1817/35/5

BOSONE, RUBINATO, PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, TONINI

La 5ª Commissione permanente,

premesso che:

gli eventi alluvionali che hanno colpito nel 2007 la regione Lombardia, in particolare il territorio dell'Oltre Po Pavese, il Veneto, nei ter-

ritori delle province di Treviso, Venezia e Padova e, nel 2000, la Valle d'Aosta, hanno provocato ingenti danni al territorio e pregiudicato le normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche. A seguito di tali eventi, è stato dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale e, tuttavia, la mancanza di sussidi non ha consentito interventi di ricostruzione e di riparazione che si rendono necessari ed urgenti;

danni considerevoli hanno subito le opere idrogeologiche, le abitazioni, le aziende agricole, soprattutto le colture, le serre e gli impianti di produzione altamente tecnologici con gravi ripercussioni, quindi, sull'attività produttiva ed economica del territorio;

tali eventi hanno rivelato l'estrema fragilità del territorio ai dissesti idrogeologici, specie nelle zone di montagna. La regione Valle d'Aosta, in particolare, ha avviato un programma non solo di ripristino dei danni, ma di difesa del suolo strutturale e non strutturale. L'opera di semplice ripristino dei danni in detta regione è ormai quasi conclusa, mentre sono ancora numerose le situazioni di dissesto in atto o potenziale, evidenziate dall'evento alluvionale, che necessitano di interventi di messa in sicurezza,

impegna il Governo:

a provvedere allo stanziamento, in apposito fondo, delle risorse necessarie a fronteggiare, in via d'urgenza, i danni conseguenti agli eventi alluvionali in premessa, in sinergia con le regioni Lombardia, Veneto e Valle d'Aosta. In particolare il fondo sarà utilizzato:

a) per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché per la realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi connessi ai dissesti idrogeologici che sono indifferibili, urgenti e di pubblica utilità;

b) per la ripresa delle attività produttive, in particolare agricole, e per il ristoro dei danni ai beni immobili ed ai beni mobili, finalizzati a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi.

G/1817/36/5

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, COSSUTTA, MARTONE, RIPAMONTI, IOVENE, GIANNINI, PISA, DEL ROIO, SILVESTRI, TIBALDI, ALBONETTI

Il Senato,

in sede di discussione della legge finanziaria per il 2008.

Considerato che, a seguito del processo di integrazione della politica europea, anche nel settore della difesa, in coerenza con l'articolo 11 della Costituzione della Repubblica italiana, sia necessario favorire i processi di

riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso attività di beni e servizi di uso civile e socialmente utili.

impegna il Governo:

a sostenere la riconversione delle strutture produttive militari verso progetti industriali a fini civili, prevedendo il mantenimento e lo sviluppo delle risorse umane e tecnologiche presenti nel settore, nonché prevedere contributi alle imprese per investimenti finalizzati a tale scopo;

a verificare la possibilità di istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Agenzia per la riconversione industriale, con lo scopo di realizzare un osservatorio permanente sulla struttura produttiva militare nazionale e di predisporre analisi e piani per la riconversione industriale a fini civili di aziende che producono beni e servizi per usi militari.

162ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Grandi e Sartor e per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 21,55.

IN SEDE REFERENTE

(1818) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010***

– **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008

(1817) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE informa che il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso la relazione tecnica sull'emendamento 3.2000.

Il senatore AZZOLLINI *(FI)*, pur ribadendo la piena disponibilità dell'opposizione ad assicurare un atteggiamento di collaborazione, stigmatizza che la richiamata relazione tecnica non risulta asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato. Nel rilevare che si tratta, a suo avviso, di una circostanza grave, destinata ad incidere sui rapporti fra Parlamento e Governo, invita il presentatore a ritirare l'emendamento, che peraltro potrebbe essere ripresentato in una fase successiva *dell'iter* di approvazione della manovra economica, una volta acquisita la relazione tecnica vidimata dall'organo tecnico a tal fine preposto.

Il presidente MORANDO, dopo aver precisato che la mancata asseverazione della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato rappresenta una circostanza anomala, ma non certo dirimente al fine della sua ricevibilità, invita il sottosegretario Sartor ad illustrarne i conte-

nuti, ritenendo altresì opportuno lo svolgimento di un dibattito incidentale su tale questione.

Il sottosegretario SARTOR si sofferma sulla relazione tecnica sull'emendamento 3.200, premettendo anzitutto che l'assenza della vidimazione della Ragioneria generale, pur rappresentando una circostanza inconsueta, non costituisce una novità, a fronte di taluni precedenti in tal senso occorsi alla XIII e alla XIV legislatura. D'altro canto, prosegue, il documento in esame, che rappresenta inequivocabilmente la posizione del Ministero dell'economia e delle finanze, dà conto anche delle osservazioni della Ragioneria generale sulla proposta emendativa.

Entrando poi nel merito delle modalità di copertura, invita il relatore a tener conto dell'osservazione della Ragioneria generale in ordine all'esigenza di sopprimere o ridurre il ricorso al taglio generalizzato dei consumi intermedi, paventando il rischio che si determinino altrimenti difficoltà di funzionamento in taluni settori amministrativi.

Quanto alla riduzione del Fondo per le politiche comunitarie, si tratta di uno strumento tecnico cui si è già fatto ricorso in altre occasioni, con il vaglio della Ragioneria generale e con l'assenso del Parlamento, sussistendo ampi precedenti al riguardo.

Relativamente all'utilizzo delle disponibilità della contabilità speciale afferente i crediti d'imposta, non vi sono a suo parere rilievi da muovere in considerazione della circostanza che la copertura è limitata all'anno 2008, senza avere effetti permanenti.

Infine, con riferimento all'incremento della voce riguardante le manutenzioni ai fini della copertura in termini di indebitamento, ritiene che esso dovrebbe assicurare un'idonea copertura.

Il senatore AZZOLLINI *(FI)*, dopo aver ribadito il disappunto precedentemente espresso in ordine all'assenza della bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato, sottolinea che proprio i rilievi critici contenuti nella relazione tecnica avvalorano l'invito della propria parte politica al ritiro dell'emendamento 3.2000. Nello specifico, il documento illustrato dal Sottosegretario, prosegue, evidenzia una sostanziale contrarietà alla copertura attraverso il taglio generalizzato dei consumi intermedi ed elementi di incertezza circa l'idoneità al ricorso all'incremento della voce relativa alle manutenzioni. Oltre a tali considerazioni, andrebbe peraltro a suo giudizio rilevata anche l'inadeguatezza della copertura assicurata attraverso la riduzione del Fondo per le politiche comunitarie.

Il sentore BALDASSARRI *(AN)*, nel ricordare l'intenso lavoro svolto dalla Commissione finalizzato a modificare le procedure di bilancio, poi rimasto incompiuto, rammenta di aver evidenziato, anche in quella sede, l'importanza di assicurare trasparenza e certezza dei dati di finanza pubblica. È infatti a suo parere centrale che il Parlamento sia messo in grado di conoscere con esattezza le conseguenze finanziarie delle determinazioni che intende assumere. In proposito, rileva la criticità dell'attuale sistema,

secondo cui la certificazione degli effetti economici di proposte normative spetta alla Ragioneria generale dello Stato, pur sempre organo tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciò premesso, giudica particolarmente grave che il Governo abbia ritenuto di presentare una relazione tecnica priva dell'asseverazione della Ragioneria generale e con la mera sottoscrizione di un organo politico.

Quanto poi ai rilievi critici evidenziati nella stessa relazione tecnica, si tratta a suo avviso di considerazioni che dovrebbero indurre il relatore a ritirare la proposta emendativa.

Coglie infine l'occasione per far presente che qualora tale invito non venisse accolto, non potranno non esservi ricadute sull'atteggiamento, fino ad ora improntato a spirito di collaborazione, tenuto dalle forze di opposizione in ordine all'*iter* dei disegni di legge in titolo.

Il senatore MORGANDO *(Ulivo)*, dopo aver premesso di ritenere importante la prosecuzione del percorso avviato in ordine alle modifiche delle norme di bilancio onde introdurre, fra l'altro, idonee regole di certificazione a garanzia della trasparenza, giudica senz'altro coerente con tale finalità la determinazione assunta dalla Commissione di richiedere la redazione della relazione tecnica anche sulle proposte emendative presentate da senatori.

Non va poi dimenticato, prosegue, che la relazione tecnica è richiesta all'Esecutivo e che pertanto spetta al rappresentante del Ministero dell'economia, eventualmente sulla base del supporto della Ragioneria generale, produrre tale documentazione. In proposito, dopo aver richiamato taluni precedenti nei quali la relazione tecnica venne presentata e ritenuta valida sebbene non recasse la vidimazione del richiamato organo tecnico, tiene a ribadire che l'Esecutivo sta pur sempre esprimendo una valutazione in ordine ad un emendamento di iniziativa parlamentare, e non certo governativo per cui la stessa relazione tecnica non costituisce una condizione di procedibilità.

Conclude quindi auspicando che il dibattito si incentri sugli aspetti di merito, ed in particolare sulle criticità segnalate nella relazione tecnica.

Il senatore AZZOLLINI *(FI)* invita i commissari alla necessaria cautela su questioni di tale rilievo, richiamando a tal fine il rinvio alle Camere di un disegno di legge operato dal Presidente della Repubblica per un vizio in ordine alla relativa copertura finanziaria nella precedente legislatura.

Il presidente MORANDO respinge anzitutto le critiche rivolte alla mancata vidimazione della Ragioneria generale, atteso che la legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, all'articolo 11-*ter*, si limita a disporre che le iniziative legislative governative debbano essere corredate da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia. Pur ammettendo che l'apporto dell'organo tecnico è richiesto in via di prassi, la relazione tecnica

sull'emendamento 3.2000, in quanto correttamente sottoscritta dal rappresentate dell'Economia, non può certo essere legittimamente ritenuta irricevibile dalla Presidenza.

Rivendica poi la scelta della Commissione di avvalersi della facoltà prevista dalla citata legge n. 468 del 1978 di richiedere anche sugli emendamenti sottoscritti da parlamentari la relazione tecnica per la verifica della quantificazione degli oneri da essi recati.

Si sofferma indi sugli aspetti di merito della relazione tecnica, invitando il relatore a tener conto delle criticità in essa evidenziate. Quanto alla critica in ordine alla riduzione generalizzata dei consumi intermedi, in quanto destinata a ripercuotersi sulla funzionalità di taluni settori dell'amministrazione pubblica, fa presente che si tratta di una modalità di copertura comunque legittima, e non certo censurabile con una dichiarazione di inammissibilità dell'intera proposta emendativa.

Svolge indi considerazioni in merito alla copertura assicurata attraverso il Fondo per le politiche comunitarie, rilevando l'esigenza di poter conoscere con esattezza i dati sulla gestione del flusso di cassa.

Il senatore CICCANTI *(UDC)* auspica che, anche sulla base dei rilievi che emergono dalla relazione tecnica, il relatore valuti l'opportunità di ritirare l'emendamento 3.2000.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* osserva che, fermo restando che il mantenimento dell'emendamento in questione da parte del relatore investe considerazioni di ordine politico, sarebbe stato quanto meno opportuno un maggior grado di responsabilità del Ministro dell'economia nella presentazione della relazione tecnica su una proposta che presenta rilevanti effetti di ordine finanziario.

Il senatore STRACQUADANIO *(DCA-PRI-MPA)* ritiene che vi sono tutte le condizioni temporali affinchè l'emendamento 3.2000 sia attentamente valutato sotto il profilo della copertura finanziaria, anche mediante il ritiro di tale proposta. Circa la questione della ricevibilità della relazione tecnica, riconosce la correttezza delle considerazioni espresse dal presidente Morando, anche se, proprio perché si è di fronte ad un emendamento così politicamente rilevante, si sarebbe aspettato un maggior rispetto delle regole e dei requisiti che presiedono ad una completa valutazione degli effetti finanziari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore Antonio BOCCIA *(Ulivo)*, dopo aver evidenziato preliminarmente che l'osservanza della legge è il punto di equilibrio di ogni dialettica, oltre che la sola condizione idonea a preservare la trasparenza della finanza pubblica, concorda con le valutazioni del presidente Morando circa la ricevibilità della relazione tecnica presentata dal sottosegretario Sartor.

Nel ricordare inoltre che la facoltà di richiedere la relazione tecnica dovrebbe essere sempre rimessa alla valutazione politica della Commis-

sione, suggerisce di verificare con maggior rigore i tagli orizzontali e, quindi, la copertura finanziaria complessiva dell'emendamento 3.2000. A tale riguardo, l'invito, avanzato da alcuni senatori dell'opposizione, affinchè il relatore ritiri tale proposta appare fuori luogo se non viene prima effettuata tale verifica sui profili di copertura.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* rileva che le contestazioni circa la ricevibilità della relazione tecnica e la conseguente richiesta di ritiro dell'emendamento 3.2000 non siano giuridicamente fondate sulla base delle argomentazioni sostenute dal presidente Morando ed in buona parte condivise dagli stessi senatori dell'opposizione. In ogni caso, anche in considerazione del fatto che tale proposta emendativa è corredata da una copertura finanziaria assai consistente nell'intento di recepire l'orientamento diretto ad una riduzione delle spese, si impegna a superare le obiezioni che sull'esatta quantificazione di quella copertura sono state messe in luce dalla relazione tecnica.

Il senatore AZZOLLINI *(FI)*, pur reputando soddisfacente la posizione dal relatore, ribadisce che, ai sensi di un'apposita circolare del Presidente del Consiglio dei ministri, il Governo è tenuto, qualora ne faccia richiesta la Commissione, a predisporre e presentare una relazione tecnica a cui deve essere apposta la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Pertanto, a suo avviso, la Commissione dovrebbe sospendere l'esame dell'emendamento 3.2000 in attesa che il Governo presenti una relazione tecnica conforme ai requisiti richiamati ed accompagnata anche dalle varie note istruttorie svolte dalla stessa Ragioneria di Stato.

Il presidente MORANDO, preso atto della discussione incidentale che si è sviluppata in merito alla relazione tecnica presentata dal Governo sull'emendamento 3.2000 e ricordato che tale proposta resta accantonata, avverte che si procederà, previa espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 36, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

La senatrice BAIO *(Ulivo)* presenta una nuova formulazione degli emendamenti 36.19 e 36.20 che assumono pertanto la denominazione di emendamenti 36.19 (testo 2) e 36.20 (testo 2).

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* esprime parere contrario sugli emendamenti 36.1, 36.7, 36.11, 36.14, 36.15, 36.0.1 e 36.0.4 ed invita i senatori proponenti a ritirare gli emendamenti 36.6 e 36.10.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 36.2 (testo corretto), 36.16 e 36.19 (testo 2), rimettendosi alle valutazioni del rappresentante del Governo sugli emendamenti 36.17, 36.18 e 36.20 (testo 2).

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore, sottolineando in particolare il proprio avviso favorevole sugli emendamenti 36.2 (testo corretto), 36.16, 36.17, 36.18, 36.19 (testo 2) e 36.20 (testo 2).

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 36.1, mentre approva l'emendamento 36.2 (testo corretto).

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 36.6, 36.7, 36.10, 36.11, 36.14 e 36.15, mentre sono approvati gli emendamenti 36.16 e 36.17.

Dopo che i senatori CICCANTI *(UDC)* e Giovanni BATTAGLIA *(SDSE)* hanno richiesto alcuni chiarimenti in ordine all'ammontare del fondo richiamato dall'articolo 1, comma 796, lettera *n)*, primo periodo della legge finanziaria dello scorso anno e con le relative precisazioni da parte del presidente MORANDO e del sottosegretario ZUCCHELLI, posto ai voti, è approvato l'emendamento 36.18.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore POLLEDRI *(LNP)*, risulta approvato anche l'emendamento 36.19 (testo 2).

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 36.20 (testo 2).

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 36.0.1 e 36.0.4.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 37, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

La senatrice RUBINATO *(Aut)* presenta una nuova formulazione dell'emendamento 37.0.5 – che assume pertanto la denominazione di emendamento 37.0.5 (testo 2) – precisando le tratte rientranti nel secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.

I senatori SAIA *(AN)*, DONATI *(IU-Verdi-Com)*, GRILLO *(FI)* e BONFRISCO *(FI)* appongono la propria firma a tale emendamento.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* esprime parere contrario sugli emendamenti 37.1, 37.0.1, 37.0.3, 37.0.4, 37.0.9, 37.0.10 e 37.0.12 ed invita i senatori proponenti a ritirare gli emendamenti 37.2 e 37.0.2.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 37.4, 37.5 e 37.0.5 (testo 2).

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 37.1 e 37.2, mentre approva l'emendamento 37.4, identico all'emendamento 37.5.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 37.0.1, 37.0.2 e 37.0.3.

Dopo alcune considerazioni del senatore POLLEDRI *(LNP)* sulla portata dell'emendamento 37.0.4, nella versione corretta, su proposta del presidente MORANDO, la Commissione dispone l'accantonamento di tale proposta.

Dopo che il senatore VEGAS *(FI)* avanza alcune perplessità sul richiamo al contributo decennale contenuto nell'emendamento 37.0.5 (testo 2), su proposta del presidente MORANDO, la Commissione dispone il temporaneo accantonamento anche di tale emendamento.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 37.0.9, 37.0.10 e 37.0.12.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* esprime un parere contrario sugli emendamenti 38.1, 38.2, 38.3 e 38.20 e invita al ritiro degli emendamenti 38.4, 38.5, 38.6, 38.9, per la parte non dichiarata inammissibile, nonché 38.12, 38.13, 38.19 e 38.0.3.

Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello espresso dal relatore.

Risultano quindi ritirati gli emendamenti 38.9. 38.12, 38.13, 38.19 e 38.0.3.

Posto ai voti, l'emendamento 38.1 è respinto.

Il senatore CICCANTI *(UDC)*, intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 38.2 richiama il regime di contributi attualmente previsto per l'editoria, con particolare riferimento alle imprese editrici e alle televisioni locali, evidenziando che la predisposizione di una normativa con carattere retroattivo rischia di pregiudicare gravemente tali società editoriali.

Il senatore STRACQUADANIO *(DCA-PRI-MPA)* dichiara di non condividere le ragioni che hanno indotto il relatore ad esprime un parere contrario sull'emendamento 38.2.

Il senatore BALDASSARRI *(AN)* ricorda le misure già previste per il settore dell'editoria nel decreto-legge in materia fiscale, recentemente ap-

provato dal Senato, e critica la scelta del relatore di esprimere un parere contrario sull'emendamento 38.2.

Previa verifica del numero legale, su richiesta del senatore BALDASSARRI *(AN)*, la Commissione respinge, quindi, l'emendamento 38.2.

Dopo una breve dichiarazione di voto del senatore POLLEDRI *(LNP)* sull'emendamento 38.3, previa verifica del numero legale, richiesta dal senatore BALDASSARRI *(AN)*, la Commissione respinge l'emendamento 38.3 e, con distinte e separate votazioni respinge, inoltre, i restanti emendamenti 38.4, 38.5, 38.6 e 38.20.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 39. La senatrice RUBINATO *(Aut)* dichiara di ritirare l'emendamento 39.2.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 40.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* esprime parere favorevole sul subemendamento 40.1/1 e invita al ritiro del subemendamento 40.1/2, formulando, altrimenti, un parere contrario. Esprime, invece, parere favorevole sulla proposta 4.0.1, nonché sui commi 2 e 3 degli analoghi emendamenti 40.7, 40.8, 40.9 e 40.10 nonché sugli emendamenti 40.26, 40.27, 40.29 e 40.0.5, esprime, conseguentemente, un parere contrario sul primo comma degli analoghi emendamenti 40.7, 40.8, 40.9 e 40.10. Esprime altresì parere contrario sulle proposte 40.4, 40.13, 40.15, 40.16, 40.17, 40.19, 40.21, 40.24, 40.25, 40.0.1, 40.0.3, per le parti non dichiarate inammissibili, e 40.0.4.

Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello avanzato dal relatore sulle proposte emendative relative all'articolo 40.

La senatrice RUBINATO *(Aut)* ritira la proposta 40.0.1.

La Commissione approva, quindi, il subemendamento 40.1/1 e respinge il subemendamento 40.1/2; approva quindi l'emendamento 40.1, come emendato e respinge l'emendamento 40.4.

I senatori FORTE *(UDC)* e POLLEDRI *(LNP)* aggiungono la propria firma all'emendamento 40.7 e il senatore CAFORIO fa proprio e riformula l'emendamento 40.8.

Vengono posti congiuntamente in votazione, per parti separate, gli emendamenti 40.7, 40.9 e 40.10 che sono approvati, limitatamente ai commi 2 e 3, mentre il comma 1 delle proposte risulta respinto. Risulta quindi assorbito l'emendamento 40.8 (testo 2).

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 40.13.

Intervengono, quindi, per dichiarazioni di voto sull'emendamento 40.15, il senatore CICCANTI *(UDC)*, il senatore GRILLO *(FI)*, che sottolinea il grave pregiudizio che deriverebbe per le emittenti televisive private dalla previsione di un vincolo ad una programmazione minima di opere cinematografiche di scarsa qualità, il senatore POLLEDRI *(LNP)*, il senatore STRACQUADANIO *(DCA-PRI-MPA)*, che critica gli eccessivi finanziamenti spesso erogati per la realizzazione di opere cinematografiche di produzione nazionale di dubbia qualità e il senatore SAIA che richiama, inoltre, l'importanza dell'emendamento 40.16.

Interviene quindi brevemente il senatore ALBONETTI *(RC-SE)* per fornire alcune precisazioni in ordine ai dati dei contributi per il finanziamento alle produzioni italiane.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)*, dopo che il senatore GRILLO *(FI)* contesta i dati forniti al riguardo, aggiunge la propria firma all'emendamento 40.16.

La Commissione respinge con distinte e separate votazioni gli emendamenti 40.13 e 40.15 e, previa verifica del numero legale, richiesta dal senatore SAIA, l'emendamento 40.16.

Sono quindi respinti gli emendamenti 40.17, 40.19, 40.21, 40.24 e 40.25, mentre, posti congiuntamente in votazione, risultano approvati gli emendamenti 40.26, 40.27 e 40.29.

Con distinte e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 40.0.3, per le parti ammissibili, e 40.0.4.

L'emendamento 40.0.5 risulta approvato.

Si riprende, quindi, l'esame dell'emendamento 37.0.5 (testo 2), in precedenza accantonato.

Il PRESIDENTE comunica che è stata verificata la correttezza della copertura finanziaria, per cui pone ai voti la suddetta proposta che, con il parere favorevole del relatore e del Governo, risulta approvata.

Il PRESIDENTE procede a dichiarare inammissibili gli emendamenti a partire da quelli relativi all'articolo 41, fino a quelli inerenti all'articolo 55, dichiarando in particolare l'inammissibilità per materia degli emendamenti 44.6, 45.0.8, 46.0.4, 46.0.5, 47.0.1, 49.0.3, 49.0.10, 49.0.11, 49.0.12, 49.0.15, 50.0.2, 50.0.3, 53.8, nonché l'inammissibilità relativamente alla copertura finanziaria degli emendamenti 41.0.2, 42.2, 44.7, 44.8, 44.0.4, 45.0.3, 45.0.2, 45.0.4, 45.0.5, 45.0.9, 45.0.14, 46.9, 46.0.3, 47.4, 48.0.4 (limitatamente all'ultimo capoverso), 50.1 (limitatamente alle lettere *d)* ed *h)*), 50.2, 50.9, 50.10, 50.11, 50.13, 50.15, 50.24, 52.6, 52.8, 53.5, 54.1,

54.3, 54.4, 54.0.2, 54.0.10 (limitatamente agli anni 2009 e seguenti), 54.0.7, 55.0.18 (limitatamente ai capoversi articolo 55-*bis* e articolo 55-*ter)*. Dichiara infine ammissibile con riserva, in attesa di relazione tecnica, l'emendamento 48.0.1.

Il senatore LUSI *(Ulivo)* si duole dell'inammissibilità pronunciata in riferimento all'emendamento 46.9, invitando il Presidente ad un'ulteriore riflessione in ordine alla stessa.

Il PRESIDENTE, rivedendo il proprio giudizio di inammissibilità in merito all'emendamento 46.9, dichiara la proposta in questione ammissibile.

Il senatore BALDASSARRI *(AN)* e il senatore MARINO *(Ulivo)* aggiungono la propria firma all'emendamento 46.9.

Il PRESIDENTE rivede poi l'avviso precedentemente espresso in merito alle inammissibilità degli emendamenti 46.0.5 – su richiesta del senatore FERRARA *(FI)* – e 44.6 – su richiesta del senatore POLLEDRI *(LNP)* – dichiarando quindi gli stessi ammissibili.

Il senatore AZZOLLINI *(FI)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che a fronte dell'atteggiamento responsabile dell'opposizione occorre che anche il comportamento delle forze politiche di maggioranza sia improntato a tale senso di responsabilità.

Propone che ogni commissario richiami l'attenzione su taluni emendamenti che ritenga particolarmente significativi, dando per illustrati tutti gli altri.

Dopo che il relatore LEGNINI *(Ulivo)* ha dichiarato di condividere la proposta formulata dal senatore Azzollini, il PRESIDENTE sottopone la stessa alla Commissione.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'illustrazione di tutti gli emendamenti a partire da quelli inerenti all'articolo 41 fino a quelli inerenti all'articolo 55, invitando i commissari a richiamare l'attenzione del relatore su talune proposte emendative ritenute dagli stessi particolarmente significative, sottolineando che si potrà procedere in tal modo anche per gli articoli successivi.

Conviene la Commissione.

Il senatore MANZIONE *(Ulivo)* richiama l'attenzione del relatore sugli emendamenti 46.0.2, 52.0.3, 53.0.2 e 54.0.12.

Dopo che la senatrice RUBINATO *(Aut)* ha sottolineato la peculiare importanza delle proposte emendative 44.4, 50.25, 59.0.1, il senatore TECCE sottopone all'attenzione del relatore gli emendamenti 42.3, 49.0.7, 50.14 (testo 2), 50.0.2 (limitatamente ai commi 1, 1-*bis,* 2-*bis* e 6).

Il senatore LUSI *(Ulivo)* segnala la particolare valenza degli emendamenti 46.6, 46.9 e 54.0.9.

Il senatore MORGANDO *(Ulivo)* evidenzia la peculiare importanza delle proposte emendative 44.2, 45.1, 54.2, 54.0.4 e 54.0.43.

Il senatore CAFORIO *(Misto-IdV)* sottopone all'attenzione del relatore gli emendamenti 48.0.2 e 48.0.8.

Il senatore TADDEI *(FI)* sottolinea la particolare valenza degli emendamenti 46.7, 46.0.5 e anche dell'emendamento 70.0.3

Dopo che il senatore Giovanni BATTAGLIA *(SDSE)* ha evidenziato il peculiare rilievo delle proposte emendative 45.8 e 49.0.9 (testo 2), la senatrice SOLIANI *(Ulivo)* sottopone all'attenzione del relatore gli emendamenti 44.9, 49.0.1, 49.0.2, 50.6, 50.4, 50.13, 50.14 e 50.20.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* sottolinea la particolare valenza degli emendamenti 41.2, 42.1, 44.6, 45.3, 46.1, 46.2, 47.3, 48.0.6, 49.0.15, 50.8 e 53.0.15.

Il senatore FERRARA *(FI)* richiama l'attenzione del relatore sugli emendamenti 46.7, 46.0.5 e 46.0.7.

Il senatore MARINO *(Ulivo)* evidenzia la peculiare importanza degli emendamenti 43.0.1, 43.0.4 e 46.0.7.

Tutti i restanti emendamenti, a partire da quelli relativi all'articolo 41, fino a quelli inerenti all'articolo 55, vengono dati per illustrati.

Su richiesta di chiarimenti del senatore BALDASSARRI *(AN)*, il PRESIDENTE precisa che la scelta di dare per illustrati tutti gli emendamenti di cui trattasi non preclude la possibilità di effettuare in fase successiva le dichiarazioni di voto in ordine agli stessi.

Il PRESIDENTE procede a dichiarare inammissibili gli emendamenti a partire da quelli relativi all'articolo 56, fino a quelli inerenti all'articolo

70, dichiarando in particolare l'inammissibilità per materia degli emendamenti 62.0.3, 63.0.14, 67.2, 67.0.7, 68.1, 68.6 nonché l'inammissibilità relativamente alla copertura finanziaria degli emendamenti 56.1, 56.2, 57.6, 58.2, 58.3, 58.0.1, 58.0.2, 58.0.3, 59.1, 59.2, 61.1, 61.3, 61.0.10, 62.6 (limitatamente ai capoversi 3, 4, 5 e 6), 63.2 (limitatamente alla lettera *a)*, penultimo e ultimo periodo, e alla lettera *c))*, 63.0.6, 63.0.15, 64.1, 65.0.5, 67.0.1, 67.0.6, 68.2 (limitatamente all'anno 2010), 68.3 (limitatamente all'anno 2010), 68.5 (limitatamente agli anni 2009 e 2010), 69.6 (limitatamente all'anno 2007), 69.7 (limitatamente agli ultimi due periodi), 69.0.1, 69.0.3/3, 70.1, 70.2, 70.8 (limitatamente al 2010), 70.0.1, ammettendo con riserva in attesa di relazione tecnica l'emendamento 69.0.3 (testo 2) e relativi subemendamenti

Invita quindi i commissari a richiamare l'attenzione del relatore sugli emendamenti ritenuti particolarmente significativi riferiti agli articoli dal 56 al 70.

Il senatore FERRARA *(FI)* richiama l'attenzione del relatore sugli emendamenti 58.0.5 e 67.0.8.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA *(SDSE)* sottolinea il particolare rilievo degli emendamenti 57.3, 61.0.2 (testo 2), 65.0.4 e 67.0.2.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* evidenzia la peculiare valenza degli emendamenti 61.0.1, 61.0.12, 61.0.13, 68.0.1, 68.1 e 70.0.3.

Il senatore ALBONETTI *(RC-SE)* segnala all'attenzione del relatore l'emendamento 63.0.4.

Il senatore MORGANDO *(Ulivo)* sottolinea la peculiare importanza delle proposte emendative 66.0.1 e 70.7.

Il senatore LUSI *(Ulivo)* sottopone all'attenzione del relatore gli emendamenti 57.2 e 63.2, (limitatamente alla parte dichiarata ammissibile).

La senatrice RUBINATO *(Aut)* evidenzia il particolare rilievo della proposta emendativa 59.0.1.

Tutti i restanti emendamenti, a partire da quelli relativi all'articolo 56, fino a quelli inerenti all'articolo 70, vengono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE procede a dichiarare inammissibili gli emendamenti a partire da quelli relativi all'articolo 71, fino a quelli inerenti all'articolo 91, dichiarando in particolare l'inammissibilità per materia degli emendamenti 72.1, 72.2, 84.0.1, 74.0.2, 87.0.1, 87.0.2, 87.0.3 nonché l'inammis-

sibilità relativamente alla copertura finanziaria degli emendamenti 71.7, 74.1, 74.5, 74.6, 74.8, 76.9, 77.1, 77.2, 77.5, 77.6, 77.8, 77.10, 77.11, 77.12, 77.15, 77.16, 77.17, 77.20, 77.21, 77.22, 77.23, 77.24, 77.25, 77.26, 77.27, 77.29, 77.30, 79.2, 79.3, 79.9, 91.12, 91.0.3. Invita quindi i commissari a richiamare l'attenzione del relatore sugli emendamenti ritenuti particolarmente significativi riferiti agli articoli successivi al 70 fino all'articolo 91.

Dopo che il senatore Giovanni BATTAGLIA *(SDSE)* ha sottolineato la peculiare importanza delle proposte emendative 76.5, 79.0.1 (testo 2) e 91.2, la senatrice BONFRISCO sottopone all'attenzione del relatore gli emendamenti 77.1, 79.6 e 82.6.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* evidenzia la particolare valenza degli emendamenti 71.12, 91.3, 76.1, 93.12, 93.18 e 5.86 (precedentemente accantonato).

Il senatore TECCE *(RC-SE)* sottolinea il peculiare rilievo dell'emendamento 91.4.

Il senatore MORGANDO *(Ulivo)* richiama l'attenzione del relatore sugli emendamenti 84.2, 91.0.2 e 91.8.

Il senatore LUSI *(Ulivo)* sottolinea la peculiare importanza del subemendamento 85.2/1.

La senatrice RUBINATO *(Aut)* evidenzia la particolare rilevanza delle proposte emendative 74.0.1 (testo 2), 77.0.2 (testo 2), 82.8 e 82.11.

Tutti i restanti emendamenti, a partire da quelli relativi all'articolo 71, fino a quelli inerenti all'articolo 91, vengono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE procede a dichiarare inammissibili gli emendamenti a partire da quelli relativi all'articolo 92, fino a quelli inerenti all'articolo 97, dichiarando in particolare l'inammissibilità per materia degli emendamenti 93.38, 94.0.6, 95.0.8, 95.0.11, 97.0.3 nonché l'inammissibilità relativamente alla copertura finanziaria degli emendamenti 92.4, 92.9, 92.10, 92.15, 92.18, 92.0.2, 93.13/1, 93.13/4, 93.23, 93.25, 93.36, 93.37, 93.40, 93.0.7, 93.0.10, 93.0.11, 94.1, 94.2, 94.7, 94.0.4, 94.0.5, 95.8, 95.0.10, 96.Tab.B.6, 96.Tab.C.2, 96.Tab.F.1/2. Dichiara, infine, ammissibile con riserva, in attesa di relazione tecnica, l'emendamento 93.13.

Dopo che la senatrice BONFRISCO *(FI)* ha sottolineato la peculiare importanza della proposta emendative 93.22, il senatore TECCE *(RC-SE)* richiama l'attenzione sull'emendamento 93.31.

Il senatore MORGANDO *(Ulivo)* evidenzia il particolare rilievo degli emendamenti 96.Tab.A.12 e 92.18.

La senatrice RUBINATO *(Aut)* sottolinea la peculiare valenza delle proposte emendative 93.15 e 93.32 (testo 2).

Tutti i restanti emendamenti, a partire da quelli relativi all'articolo 92, fino a quelli inerenti all'articolo 97, vengono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 1,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

Art. 3.

3.2000/1

AUGELLO, BALDASSARRI, SAIA

All'emendamento 3.2000, all'articolo 48-bis apportate la seguente modifica:

al comma 1 e al comma 2 sopprimere le parole: «Per l'anno 2008».

Conseguentemente all'articolo 74, comma 9, sostituire le parole: «500 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a docorrere dal 2010» *con le seguenti:* «1.000 milioni di euro per l'anno 2008, 1.200 milioni per l'anno 2009 e 1.400 milioni a decorrere dall'anno 2010».

3.2000/2

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

All'emendamento 3.2000, nel Conseguentemente sostituire il capoverso «Art. 14» *con il seguente:*

«Art. 14. – 1. Al fine del contenimento delle spese connesse al funzionamento degli enti locali è demandato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di definire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un piano di razionalizzazione della disciplina relativa alla composizione dei Consigli comunali e circoscrizionali con l'obiettivo della riduzione dei costi pari al venti per cento».

3.2000/3

BATTAGLIA Giovanni, TECCE, VILLONE, ALBONETTI, GRASSI, BRUTTI Paolo

All'emendamento 3.2000 «Art. 14» *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 abitanti";

b) al comma 3 le parole: "30.000 e i 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 e i 250.000"».

3.2000/4

VILLONE, TIBALDI, TECCE, BATTAGLIA Giovanni, ALBONETTI

All'emendamento 3.2000 all'articolo 14, comma 2, lettera a), *dopo le parole:* «delle unioni di comuni» *aggiungere le seguenti:* «, i presidenti dei consigli circoscrizioanli delle città metropolitane di cui all'articolo 22 del Testo Unico di cui al deecreto legislativo n. 267 del 2000».

3.2000/5

TECCE, ALBONETTI, GRASSI

All'emendamento 3.2000, all'articolo 14, comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* «anche parzialmente».

3.2000/6

RUBINATO

All'emendamento 3.2000, al capoverso «Art. 83»*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis.* In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di imcompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta».

3.2000/7

BATTAGLIA Giovanni, TECCE, VILLONE, ALBONETTI, GRASSI, BRUTTI Paolo

All'emendamento 3.2000, «Art. 14»*, comma 3, lettera* a)*, primo periodo, sopprimere la parola:* «circoscrizionali» *e dopo le parole:* «comma 8,» *aggiungere il seguente periodo:* «hanno altresì a parcepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli a commissioni i consiglieri circoscrizionali di comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti».

3.2000/8

BATTAGLIA Giovanni, TECCE, VILLONE, ALBONETTI, GRASSI, BRUTTI Paolo

All'emendamento 3.2000, «Art. 14»*, comma 3, lettera* a)*, primo periodo, dopo la parola:* «circoscrizionali»*, aggiungere le parole:* «dei comuni superiori a 100.000 abitanti».

3.2000/9

CICCANTI

All'emendamento 3.2000, «Art. 14»*, comma 4, capoverso* «Articolo 83», *sopprimere il comma 1.*

3.2000/10

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

All'emendamento 3.2000, nel conseguentemente al capoverso: «Art. 14» *dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«9. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: "hanno" sono aggiunte le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».

3.2000/11

EUFEMI, POLI

All'emendamento 3.2000, alla Tabella D, articolo 5 comma 1, apportare le seguenti modifiche: «a decorrrere dal 1º gennaio 2008 gli importi di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 118 del 30 marzo 1971 e succes-

sive modifiche e integrazioni, sono incrementati del 50 per cento ed il limite di reddito previsto per la concessione dello stesso assegno è elevato a 5.000 euro annui».

Conseguentemente alle minori entrate si prrovvede fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione del 5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa del corrente bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

3.2000/12

EUFEMI

All'emendamento 3.2000, al comma 32-quater, *modificare le parole:* «4.000 euro» *con:* «5.000 euro».

Conseguentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

Art. 13.

13.4 (testo 2)/1

LUSI, DE PETRIS, RIPAMONTI, ENRIQUES, BATTAGLIA Giovanni

All'emendamento 13.4 (testo 2), al comma 1:

all'articolo 27, comma 3, lettera a)*, primo periodo, dopo le parole:* «sette comuni» *aggiungere le seguenti:* «tra loro confinanti»;

all'articolo 27, comma 3, lettera a)*, cancellare il terzo periodo;*

all'articolo 27, comma 3, lettera a)*, quarto periodo, dopo le parole:* «sette comuni» *aggiungere le seguenti:* «e non meno di quattro».

13.4 (testo 2)/2
TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, GRASSI

All'emendamento 13.4 (testo 2), al comma 1, punto 3, lettera b)*, sostituire la parola:* «quindicimila» *con la seguente:* «quarantamila».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c)*, sostituire la parola:* «quindicimila» *con la seguente:* «quarantamila».

13.4 (testo 2)/3
POLLEDRI

All'emendamento 13.4 (testo 2), al comma 1, punto 4, lettera b)*, sostituire la parola:* «quindicimila» *con la seguente:* «ventimila».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c)*, sostituire la parola:* «quindicimila» *con la seguente:* «ventimila».

13.4 (testo 2)/4
TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, GRASSI

All'emendamento 13.4 (testo 2), al comma 3, lettera c)*, sostituire la parola:* «quindicimila» *con la seguente:* «quarantamila».

13.4 (testo 2)
IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - *(Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi).* – 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - *(Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi). – 1.* Le comunità montane sono unioni di comuni costituite per l'esercizio di funzioni attribuite dalla legge ovvero conferite dai comuni, nonché per l'esercizio associato delle funzioni comunali, ai fini della va-

lorizzazione delle zone montane. Esse possono estendersi in territori appartenenti anche a province diverse.

2. La comunità montana ha un organo consiliare e un organo esecutivo le cui modalità di elezione sono disciplinate dallo statuto.

3. La Regione individua gli ambiti per la costituzione comunità montane, in modo da assicurare gli interventi per la valorizzazione della, montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che la costituzione della comunità montana avvenga con provvedimento del Presidente della Giunta regionale tra almeno sette comuni non meno della metà dei quali debbono essere comuni situati per almeno l'ottanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero comuni situati per almeno il cinquanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Gli altri comuni debbono essere confinanti con almeno uno dei comuni aventi le predette caratteristiche altimetriche. La costituzione della comunità montana può avvenire tra meno di sette comuni qualora per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione della stessa con almeno sette comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

b) esclusione dalle comunità montane dei capoluoghi di provincia, dei comuni costieri e dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

4. I criteri dì cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

6. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

a) le modalità di approvazione dello statuto;

b) la composizione degli organi rappresentativi, in modo da garantire la presenza delle minoranze, e fermo restando che i comuni non possono indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita da tutti i consiglieri dei comuni che eleggono i componenti dell'organo rappresentativo con voto limitato;

c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

7. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e

le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali".

2. Le Regioni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 4 e 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, come modificato dal presente articolo.

3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, nei termini fissati, cessano comunque di appartenere alla comunità montana i comuni:

a) capoluoghi di provincia;

b) costieri;

c) con popolazione superiore a quindicimila abitanti;

d) non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 4 e 6, lettera *a)*, dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo.

4. Nel medesimo termine di cui al comma 2 sono soppresse le comunità montane che risultano costituite da meno di sette comuni, anche in conseguenza di quanto previsto dal comma 3.

5. Le regioni provvedono, entro il 30 giugno 2008, a disciplinare gli effetti conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, e dalla soppressione delle comunità montane di cui al comma 4, comprese le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle comunità montane, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni provvedono altresì a disciplinare, fino all'adozione o comunque in mancanza delle predette determinazioni, la successione in tutti i rapporti giuridici, ivi inclusi quelli di lavoro a tempo indeterminato, e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni cui si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

6. Dall'attuazione del presente articolo le Regioni devono conseguire economie di spesa non inferiori a 33,4 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

7. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

8. Le maggiori economie di spesa rispetto a quelle previste dal comma 6, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, sono destinate al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro del-

l'interno presentano al Parlamento una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010» *con le seguenti:* «la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010»;

ed ancora conseguentemente all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «34 milioni a decorrere dall'anno 2008» *con le seguenti:* «20 milioni a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 29.400;
2009: – 56.800;
2010: – 56.800.

Art. 15.

15.1 (testo 2)/1

VEGAS, BALDASSARRI

Sostituire l'emendamento 15.1 (testo 2), sostituire il comma 2, con il seguente:

«2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, nel quadro di un riassetto generale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, le Autorità d'ambito territoriale, di cui rispettivamente agli articoli 147 e seguenti e 201 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppresse a far data dal 1º luglio 2008.

2-*ter*. Entro il termine di cui al comma 2-*bis*, le regioni procedono alla ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni di gestione alle province di riferimento, che possono svolgere anche in forma associata.

2-*quater*. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, come accertati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sono destinati alla riduzione delle tariffe dei servizi».

15.1 (testo 2)/2
BARBATO

All'emendamento 15.1 (testo 2), al comma 2-bis*, dopo le parole:* «procedono entro il 1º luglio 2008» *inserire le parole:* «... fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere,».

Sopprimere il comma 2-ter.

15.1 (testo 2)/3
BALDASSARRI, MATTEOLI, MUGNAI, BATTAGLIA Antonio

All'emendamento 15.1 (testo 2), al comma 2-bis, *sopprimere la lettera* a).

15.1 (testo 2)/4
RUBINATO, ALBONETTI, BOSONE

All'emendamento 15.1 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

Alla lettera b) *sostituire le parole da:* «con decreto» *fino a:* «delle infrastrutture di supporto» *con le seguenti:* «da ciascuna Regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali».

15.1 (testo 2)/5
BALDASSARRI, MATTEOLI, MUGNAI, BATTAGLIA Antonio

All'emendamento 15.1 (testo 2), sopprimere il comma 2-ter.

15.1 (testo 2)
IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis.* Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata

dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1º luglio 2008 alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

2-*ter*. Alla data del 1º luglio 2008, ove le Regioni non abbiano proceduto alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali nel rispetto dei principi di cui al comma 2-*bis*, gli organi delle Autorità di ambito territoriale per il servizio idrico integrato e per la gestione dei rifiuti sono sciolti, e le rispettive competenze sono trasferite alle province che le svolgono, anche in forma associata, fino al completamento del processo di cui al medesimo comma».

Art. 36.

36.2 (testo corretto)

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «sistema scolastico» *inserire le seguenti:* «, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico,».

36.19 (testo 2)

BOSONE, BAIO DOSSI, CAFORIO, IOVENE, EMPRIN GILARDINI, SILVESTRI, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, ROSSA, SERAFINI, VALPIANA

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis.* A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *n)*, primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodemamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico finalizzato al potenziamento delle "Unità di risveglio dai comi"».

36.20 (testo 2)

IONEVE, BAIO DOSSI, BOSONE, CAFORIO, EMPRIN, SILVESTRI, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, ROSSA, SERAFINI, VALPIANA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 1, comma 796, lettera *n),* secondo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, le parole: "100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative" sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative ivi comprese le patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti"».

Art. 37.

37.4 (testo corretto)

RUBINATO, GIARETTA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, TONINI, BONFRISCO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Regione Veneto» *inserire le seguenti:* «o soggetto da essa interamente partecipato».

37.0.5 (testo 2)

RUBINATO, GIARETTA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, TONINI, BONFRISCO, SAIA, DONATI, GRILLO

*Dopo l'***articolo 37***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti modifiche:*

2008: –10.000;
2009: –10.000;
2010: –10.000.

Art. 40.

40.8 (testo 2)

GIAMBRONE, CAFORIO

Al comma 1, lettera a)*, apportare le seguenti modifiche:*

a) al terzo periodo, dopo le parole: «Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in *pay-per-view* soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee»*, aggiungere le seguenti:* «e all'adattamento e/o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In merito all'obbligo di programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire ai fomitori di contenuti e ai fornitori di programmi in *pay per view* l'adeguamento graduale al suddetto obbligo.».

Art. 47.

47.3 (testo 2 corretto)
POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Per consentire alla Croce Rossa Italiana di provvedere alla corresponsione dell'intero ammontare delle risorse dovute ai propri dipendenti a titolo di salario accessorio in relazione agli anni 2005 e 2006 e di dare attuazione alle disposizioni sugli avanzamenti di carriera previsti dal contratto integrativo 2001, applicativo del CCNL 1998-2001, è autorizzata, per l'esercizio 2008, la spesa di 500 mila euro».

Conseguentemente, alla tabella A sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 250 mila euro.

Art. 48.

48.0.2 (testo 2)
CAFORIO

*Dopo l'***articolo 48,** *inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis.*

(Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza protesica)

1. Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato dal tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2006, sono incrementati del 9 per cento.

3. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, primo periodo, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono escluse le attività di informazione ed aggiornamento relative alla assistenza protesica su misura realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 1 ovvero accreditate nei programmi di Educazione continua in medicina».

Art. 49.

49.0.1 (testo 2)
SOLIANI, TECCE

*Dopo l'***articolo 49***, aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "una sola volta";

b) all'articolo 21, comma 1, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"*b)* dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità";

c) all'articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei mesi,» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)* entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.

3. La modifica di cui al comma 1, lettera *b),* entra in vigore dal 1 gennaio 2009 e prende in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.

4. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indetermi-

nato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

5. È costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso dei predetti due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 5 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 5. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.

7. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni liricosinfoniche, all'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione".

8. All'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui alla legge n. 163 del 1985 (nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima come determinata dalla Tabella C della legge finanziaria (UPB 1.2.2)».

49.0.2 (testo 2)

SOLIANI

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Disposizioni in materia di istituzioni culturali)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, commi 2 e 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 è incrementata di 3,4 milioni di euro.

3. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le Accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.

5. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 3 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150,00, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori

6. All'onere derivante dal presente articolo pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima».

49.0.9 (testo 2)
BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Restauro archeologico teatri)

1. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri vengono stanziati per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali 1 milione di euro».

Conseguentemente all'onere derivante della presente norma si fa fronte attraverso corrisponde riduzione degli stanziamenti di cui alla Tabella B, di cui al comma 1 dell'articolo 96, alla voce: Ministero dell'economia.

Art. 50.

50.14 (testo 2)
CAPELLI, SOLIANI, MELE, TECCE

Sostituire i commi 6, 7 e 8 con il seguente:

«6. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendersi entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono

abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003 e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227».

Art. 61.

61.0.2 (testo 2)

BELLINI, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'***articolo 61***, aggiungere il seguente:*

«Art. 61-*bis*.

(Definizione di contenziosi con l'INPS)

1. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma l, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenzioni in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a 20 rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento del per cento delle somme versate all'INPS fino all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2008 – 1.000.

Art. 69.

69.0.3 (testo 2)/1

VIZZINI, FERRARA

All'emendamento 69.0.3 (testo 2) *dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«11. Per un ammontare pari a 62 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare, a decorrere dall'anno 2008, apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, legge n. 296 del 2006, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da quest'ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori LSU.

12. Per le finalità suddette, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente cpv, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.

13. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dispone annualmente con proprio decreto, a far data dell'esercizio 2008 e secondo l'importo annuale di cui al comma 1, di una quota del fondo per l'occupazione, a beneficio dei comuni di cui al primo comma, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attvità in ASU ed alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica e/o assunzione a tempo determinato».

69.0.3 (testo 2)/2
POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 69.0.3 (testo 2) *al comma 1, sostituire le parole:* «delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise» *con le seguenti:* «sottoutilizzate».

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*.. La fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo spetta nei limiti di spesa complessiva di cui al comma 9, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze di richiesta».

69.0.3 (testo 2)/3
PISTORIO

All'emendamento 69.0.3 (testo 2) *aI comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «è concesso un credito d'imposta di euro 333» *con le seguenti:* «è concessa una riduzione delle imposte a qualsiasi titolo gravanti sui redditi prodotti dalle attività imprenditoriali».

Conseguentemente, sostituire il comma 1, secondo periodo e terzo periodo, con il seguente: «I criteri di concessione delle predette agevolazioni e l'entità delle medesime saranno disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «il credito d'imposta» *con le seguenti:* «L'agevolazione fiscale».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 4 a 7.

69.0.3 (testo 2)/4
TOFANI

All'emendamento 69.0.3 (testo 2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, nel rispetto della condizione di cui al predetto comma 1, altresì ai datori di lavoro operanti nei territori delle *ex* sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio dì disoccupazione, calcolato riparametrando il

dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2006, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato 1 della Decisione (CE) n 1999/502 del 1º luglio 1999, e riconosciuto nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. Tale beneficio è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al citato Regolamento (CE) n. 1998/2006».

Conseguentemente, al corrispondente onere pari a 5 milioni di curo per il 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche della Tabella A.

69.0.3 (testo 2)/5

BONADONNA, TECCE, ALBONETTI, ALFONZI

All'emendamento 69.0.3 (testo 2) *al comma 5, lettera* a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera *f)*, punto *xi)* del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione», *nonché al comma 9 dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni di attuazione del presente articolo anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente».

69.0.3 (testo 2)/6

PISTORIO

All'emendamento 69.0.3 (testo 2) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2008 e per un quinquennio è disposta una riduzione 25 per cento delle imposte a qualsiasi titolo gravanti sui redditi prodotti dalle nuove attività imprenditoriali attivate nelle Regioni indicate nell'Obiettivo Convergenza. La riduzione è adottata conformemente agli Orientamenti 2007-2013 per gli aiuti di Stato a finalità regionale di cui al documento della Commissione europea 2006/C 54/8. Ai fini di cui presente comma, si intendono con nuove attività imprenditoriali sia quelle già esistenti in altre aree territoriali e trasferite nelle Regioni a fiscalità agevolata, sia quelle dì prima attivazione nelle Regioni sopra indicate. L'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo è condizio-

nato all'effettiva prosecuzione, per tutto il quinquennio di cui al comma 1, delle nuove attività imprenditoriali. In caso di cessazione dell'attività non derivante da uno stato di crisi prolungato, è stabilita una sanzione di importo corrispondente al triplo della riduzione di imposta beneficiata. L'accesso alle agevolazioni fiscali è condizionato dalla presentazione dell'organigramma dell'attività imprenditoriale comprovante l'utilizzo di personale dipendente o con contratto a tempo determinato, in percentuale non inferiore al 90 per cento, residente nelle Regioni di cui al presente comma.

Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in materia lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

Sopprimere la lettera A di cui al comma 1 dell'articolo 96.

69.0.3 (testo 2)/7
POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 69.0.3 (testo 2) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. Alle imprese localizzate nelle aree sottoutilizzate, che attuano programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto, con programmi che riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati, è concesso un credito di imposta pari a 20.000 euro. Le modalità ed i requisiti di erogazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge. A tal fine è costituito il Fondo per il rilancio delle imprese con dotazione 100 milioni di euro per ciascuno degli armi 2008, 2009 e 2010.

8-*ter*. La fruizione dei crediti d'imposta ai cui al presente articolo spetta nei limiti di spesa complessiva di cui al comma 9, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze di richiesta».

Conseguentemente al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni» *e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole:* «, di cui 200 milioni da destinare ai commi da 1 a 8 e 100 milioni da destinare al comma 8-*bis*».

69.0.3 (testo 2)/8

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

All'emendamento 69.0.3 (testo 2) *al comma 10, sostituire le parole:* «del presente articolo» *con le seguenti:* «dei commi precedenti».

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11. La concessione dell'indennità di disoccupazione, di mobilità o di cassa integrazione straordinaria nel caso di azienda con cessazione di attività, è subordinata alla iscrizione del beneficiario al centro per l'impiego dì riferimento ed alla partecipazione a programmi di inserimento al lavoro, di formazione e di riqualificazione erogati dai servizi pubblici per l'impiego e promossi sulla base dei programmi sostenuti dal Fondo per l'occupazione di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236 o sulla base delle risorse destinate dal Fondo Sociale Europeo al Ministero del Lavoro e alle Regioni per interventi di politica attiva del lavoro e di formazione.

12. Per la partecipazione ai programmi di reimpiego e riqualificazione di cui al comma 1, a far data dall'entrata in vigore della presente legge è concessa a categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e che risultino iscritti al centro per l'impiego di riferimento, una indennità di reimpiego fissata in quattrocento euro mensili. L'indennità è attribuita per la durata del programma di reimpiego concordato dal beneficiario con il servizio per l'impiego competente, definito attraverso il patto di servizio e per una durata comunque non superiore a nove mesi non prorogabili.

13. Il rapporto tra il beneficiario del trattamento di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria ed il servizio per l'impiego è definito attraverso il patto di servizio e prevede la condivisione di un piano di azione individuale per il rientro al lavoro. NeI caso di mancata sottoscrizione del patto da parte del beneficiario, o di rifiuto di una offerta congrua di lavoro o formazione, o di non frequenza alle attività di formazione, il beneficiario decade dal trattamento economico di indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria. Il Governo, di intesa con le Regioni e le Province, presenta in Conferenza Unificata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge una intesa volta a definire le categorie di lavoratori di cui al comma 2, i princìpi ed i criteri di valutazione della congruità dell'offerta di lavoro, della pianificazione delle misure di politica attiva e dei relativi *standard* e criteri di qualità e delle modalità di integrazione tra centri per l'impiego ed i servizi di formazione professionale.

14. Le risorse destinate al finanziamento delle misure di politica attiva per il lavoro dei disoccupati per il periodo di programmazione 2000-2006 del Fondo Sociale Europeo che non sono state spese dalle Regioni entro i termini indicati dai regolamenti comunitari, sono riassegnate ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per il finanziamento di interventi aggiun-

tivi alla programmazione ordinaria 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo per le finalità di avvio e rientro al lavoro di disoccupati privi di indennità od ammortizzatori di cui al comma 2, sulla base dell'intesa di cui al comma 3».

Conseguentemente, modificare la rubrica con la seguente: «Misure per il sostegno dell'occupazione».

Conseguentemente, alla Tabella A, «Fondo speciale di parte corrente,», operare l seguenti modifiche: «per l'anno 2008, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un risparmio complessivo di euro 300 milioni, per gli anni 2009 e 2010 ridurre proporzionalmente tutte le voci per un risparmio complessivo di euro 1.000 milioni.

69.0.3 (testo 2)/9

BARBIERI, ANGIUS, MONTALBANO

All'emendamento 69.0.3 (testo 2) *al comma 10, sostituire le parole:* «del presente articolo» *con le seguenti:* «dei commi precedenti».

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11. La concessione dell'indennità di disoccupazione, di mobilità o di cassa integrazione straordinaria nel caso di azienda con cessazione di attività, è subordinata alla iscrizione del beneficiario al centro per l'impiego dì riferimento ed alla partecipazione a programmi di inserimento al lavoro, di formazione e di riqualificazione erogati dai servizi pubblici per l'impiego e promossi sulla base dei programmi sostenuti dal Fondo per l'occupazione di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236 o sulla base delle risorse destinate dal Fondo Sociale Europeo al Ministero del Lavoro e alle Regioni per interventi di politica attiva del lavoro e di formazione.

12. Per la partecipazione ai programmi di reimpiego e riqualificazione di cui al comma 1, a far data dall'entrata in vigore della presente legge è concessa a categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e che risultino iscritti al centro per l'impiego di riferimento, una indennità di reimpiego fissata in quattrocento euro mensili. L'indennità è attribuita per la durata del programma di reimpiego concordato dal beneficiario con il servizio per l'impiego competente, definito attraverso il patto di servizio e per una durata comunque non superiore a nove mesi non prorogabili.

13. Il rapporto tra il beneficiario del trattamento di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria ed il servizio per l'impiego è definito attraverso il patto di servizio e prevede la condivisione di un piano di azione individuale per il rientro al lavoro. NeI caso di mancata sottoscrizione del patto da parte del beneficiario, o di rifiuto di una offerta

congrua di lavoro o formazione, o di non frequenza alle attività di formazione, il beneficiario decade dal trattamento economico di indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria. Il Governo, di intesa con le Regioni e le Province, presenta in Conferenza Unificata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge una intesa volta a definire le categorie di lavoratori di cui al comma 2, i princìpi ed i criteri di valutazione della congruità dell'offerta di lavoro, della pianificazione delle misure di politica attiva e dei relativi *standard* e criteri di qualità e delle modalità di integrazione tra centri per l'impiego ed i servizi di formazione professionale.

14. Le risorse destinate al finanziamento delle misure di politica attiva per il lavoro dei disoccupati per il periodo di programmazione 2000-2006 del Fondo Sociale Europeo che non sono state spese dalle Regioni entro i termini indicati dai regolamenti comunitari, sono riassegnate ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per il finanziamento di interventi aggiuntivi alla programmazione ordinaria 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo per le finalità di avvio e rientro al lavoro di disoccupati privi di indennità od ammortizzatori di cui al comma 2, sulla base dell'intesa di cui al comma 3».

Conseguentemente, modificare la rubrica con la seguente: «Misure per il sostegno dell'occupazione».

Conseguentemente, alla Tabella F, alla Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale», al programma «Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate», alla voce 5.3.6 «Interventi nelle aree sottoutilizzate» (cap. 8425) operare le seguenti modifiche: «per l'anno 2008, ridurre di euro 400 milioni, per gli anni 2009 e 2010 ridurre di euro 2000 milioni».

69.0.3 (testo 2)
IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 69,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 69-*bis*.

(Incentivi all'occupazione)

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e

Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato dì cui all'articolo 2, lettera *f)*, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro, a tempo parfziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratoti assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di *handicap* ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1º novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli dal collocamento a riposo.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'Imposta spetta limitatamente al numero dì lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade se:

a) su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;

b) i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni o di due anni, nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero, violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni commesse nel periodo di vigenza delle disposizioni del presente articolo, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato, e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

9. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, ai fini del presente articolo è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Entro il 31 luglio 2008 il governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. L'efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 77.

77.0.2 (testo 2)
D'AMBROSIO, RIA, RUBINATO

*Dopo l'***articolo 77***, inserire il seguente:*

«Art. 77-*bis*.

1. La somma stanziata per i giudici civili e penali (di euro 200.108.931) e per la realizzazione del processo telematico è aumentata di quanto sarà ricavato dalle seguenti modifiche degli articoli 262 e 676 del codice di procedura penale:

"*a)* dopo il comma 3 dell'articolo 262 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

'1-*bis*. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione reclamando di aveme diritto sono devolute allo Stato.';

b) all'articolo 676 dopo le parole: 'alla confisca ed alla restituzione delle cose sequestrate' sono inserite le seguenti: 'o alla devoluzione allo Stato delle somme sequestrate ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 262'."».

Art. 79.

79.0.1 (testo 2)
BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'***articolo 79,** *inserire il seguente:*

«Art. 79-*bis*.

1. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

2. Ai fini della realizzazione deI programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa:

a) procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:

alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in raione delle esigenze di mobilità e abitative;

alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto;

b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25% e minima del 10% tenendo conto del reddito del nucleo familiare, di *handicap* di componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di *handicap*, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;

c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio ed è esonerata dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica tecnica e fiscale necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera *b)* del comma 2, sostituiti da apposita dichiarazione;

d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 1623 e successive modificazioni, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio; la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma di cui alla presente legge fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vi-

genti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi delle Forze armate.

3. Il Ministro della difesa entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sul regolamento è sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

5. L'articolo 26, comma 11-*quarter*, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato. Gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle procedure di vendita di cui al citato decreto-legge rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione».

Art. 92.

92.10 (Testo 2)/1

POLLEDRI, STIFFONI

All'emendamento 92.10 (testo 2), al capoverso 4-quater*, dopo le parole:* «organizzazioni sindacali» *inserire le seguenti:* «e previo esperimento delle procedure di mobilità».

92.10 (Testo 2)/2

POLLEDRI, STIFFONI

All'emendamento 92.10 (testo 2), al capoverso 4-quater*, dopo le parole:* «per la progressiva stabilizzazione» *inserire le seguenti:* «nel limite complessivo del 20 per cento per ciascuna amministrazione».

92.10 (Testo 2)/3
POLLEDRI, STIFFONI

All'emendamento 92.10 (testo 2), al capoverso 4-quater*, dopo le parole:* «dei prescritti requisiti» *inserire le seguenti:* «e con destinazione prioritaria al servizio sanitario nazionale a copertura dei posti vacanti».

92.10 (Testo 2)/4
TECCE, ALBONETTI, ZUCCHERINI, GRASSI

All'emendamento 92.10 (testo 2), al comma 4-quater*, lettera* b)*, sopprimere le parole:* «e continuativa».

92.10 (Testo 2)/5
POLLEDRI, STIFFONI

All'emendamento 92.10 (testo 2), al capoverso 4-quater*, lettera* b)*, sostituire le parole:* «3 anni» *con le seguenti:* «5 anni» *e le parole:* «nel quinquennio antecedente» *con le seguenti:* «nei 7 anni antecedenti».

92.10 (Testo 2)/6
POLLEDRI, STIFFONI

All'emendamento 92.10 (testo 2), al capoverso 4-quinques*, sostituire le parole:* «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

92.10 (Testo 2)/7
SAPORITO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

All'emendamento 92.10 (testo 2), al comma 4-sexies*, sostituire le parole:* «20 miloni di euro» *con le seguenti:* «100 milioni di euro».

Conseguentemente, al maggiot onere derivante dal presente subemendamento si provvede mediante riduzione pro quota *delle risorse di cui all'articolo 62.*

92.10 (Testo 2)/8

POLLEDRI, STIFFONI

All'emendamento 92.10 (testo 2), al capoverso, comma 11, sostituire le parole: «3 anni» *con le seguenti:* «5 anni» *e le parole:* «nel quinquennio antecedente» *con le seguenti:* «nei 7 anni antecedenti».

Art. 93.

93.32 (testo 2)

RUBINATO

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

«21-*bis*. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001, dovranno comunque assicurare il rispetto dei seguenti limiti:

a) l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) il rapporto medio dipendenti in servizio e popolazione residente non deve essere superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto".

21-*ter*. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001 dovranno comunque assicurare il rispetto dei seguenti limiti:

a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) il rapporto medio dipendenti in servizio e popolazione residente non deve essere superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

Art. 96.

96.Tab.A.27

AZZOLLINI, FERRARA, TADDEI, BONFRISCO, STRACQUADANIO, VEGAS

Alla Tabella D, inserire la voce: Ministero delle infrastrutture, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (comma 20, articolo 11-*quaterdecies*) (U:P:B: 1.5.6 - investimenti):

2008: + 2.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 2.000.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 31 ottobre 2007

121ª Seduta

Presidenza del Presidente
SODANO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Rossano Ercolini, l'ingegner Michele Bertolino, l'ingegner Valentino Tavolazzi, l'avvocato Tommaso Esposito, il signor Maurizio Melandri e la dottoressa Patrizia Gentilini, rappresentanti della Rete nazionale Rifiuti Zero.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative ai cambiamenti climatici e alle misure di mitigazione e di adattamento da adottare anche con riferimento agli anni successivi al 2012: audizione di rappresentanti della Rete nazionale Rifiuti Zero

Riprende l'esame dell'indagine conoscitiva in titolo, sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il presidente SODANO introduce l'audizione dei rappresentanti della Rete nazionale Rifiuti Zero.

Il signor ERCOLINI, dopo aver consegnato una documentazione, illustra l'attività svolta dalla Rete nazionale Rifiuti Zero e fa presente che lo scorso anno la Rete, insieme a Greenpeace Italia, ha trasmesso alle Camere una petizione, sottoscritta da 30.000 cittadini, recante la richiesta di sopprimere ogni sussidio pubblico agli inceneritori di rifiuti.

Ricorda quindi che dal 1992 gli impianti di incenerimento dei rifiuti hanno beneficiato di sussidi pubblici per un totale di ben 34 miliardi di euro, posti a carico dei cittadini attraverso la componente A3 della bolletta elettrica, e sottolinea la necessità di valorizzare il compostaggio e di operare con convinzione in vista della rapida diffusione di sistemi porta a porta di raccolta differenziata e di impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti.

Invita quindi la Commissione a valutare con grande attenzione la questione degli incentivi pubblici in favore di impianti a biomasse che impiegano la parte biodegradabile dei rifiuti.

Il senatore BELLINI *(SDSE)* chiede chiarimenti in ordine alla posizione della Rete nazionale Rifiuti Zero riguardo gli impianti a biomasse.

La dottoressa GENTILINI rileva che non è possibile continuare ad ignorare i gravi effetti nocivi che l'incenerimento dei rifiuti determina per la salute dell'uomo e ricorda che, proprio in considerazione di tali effetti, accertati da recenti studi epidemiologici, in particolare da uno studio relativo alla città di Forlì, l'ordine dei medici dell'Emilia-Romagna ha chiesto al ministro Bersani di disporre una moratoria delle costruzioni e degli ampliamenti di inceneritori.

L'ingegner TAVOLAZZI fa presente che è indispensabile attuare un intervento legislativo capace di arginare la proliferazione di nuovi inceneritori e di tenere sotto controllo le emissioni di questi ultimi ed osserva che il caso emblematico di Ferrara dimostra quanto sia pericolosa per la salute dei cittadini una situazione normativa che non solo permette la collocazione di inceneritori in realtà locali già caratterizzate da elevati livelli di inquinamento, ma che addirittura assicura agli impianti di incenerimento cospicue sovvenzioni pubbliche.

Il signor MELANDRI rileva che il caso dell'impianto di Malagrotta, presso Roma, evidenzia come oggi si costruiscano un gran numero di impianti di gassificazione o di incenerimento di rifiuti che non appaiono in grado di rispettare le fondamentali esigenze di tutela della salute dei cittadini dai rischi connessi al rilascio di sostanze pericolose.

L'avvocato ESPOSITO sottolinea la necessità di sopprimere i sussidi pubblici all'incenerimento di rifiuti e rileva che la vicenda campana dimostra che piani di gestione dei rifiuti incentrati sulle discariche e sull'incenerimento non possono assolutamente rappresentare una soluzione efficace del problema dei rifiuti.

L'ingegner BERTOLINO fa presente che non è immaginabile costruire impianti a biomasse destinati ad essere alimentati con materiale proveniente da altri paesi e addirittura da altri continenti e ricorda che la combustione di biomasse, anche se neutra a livello di produzione di anidride carbonica, ha conseguenze rilevanti quanto a emissioni di polveri sottili e di NOx .

Il senatore ALLOCCA *(RC-SE)* chiede maggiori informazioni in ordine alle modalità con le quali è stato elaborato lo studio relativo alla città di Forlì ricordato dalla dottoressa Gentilini.

La dottoressa GENTILINI fa presente che lo studio è stato realizzato sulla base sia di dati ambientali, sia di dati di incidenza e mortalità ricavati dal registro tumori.

Il presidente SODANO osserva che in questi mesi purtroppo sul tema dei CIP 6 si è registrata una rilevante disinformazione, che ha voluto ignorare la grande novità rappresentata dalle disposizioni introdotte con i commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. Difatti, per la prima volta, con una scelta di grande significato politico e normativo, si è stabilito che non potranno più essere concessi nuovi incentivi pubblici a fonti di energia non rinnovabili e si è in tal modo eliminata quella assurda singolarità italiana in virtù della quale le fonti cosiddette assimilate potevano beneficiare di cospicue sovvenzioni. Sempre con i suddetti commi dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 si è peraltro riconosciuta una potestà di deroga al Ministro dello sviluppo economico in vista della definizione di incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio. Rispetto a questa potestà di deroga si interviene ora con il disegno di legge finanziaria per il 2008 allo scopo di precisarne l'ambito di operatività, così da realizzare pienamente il principio, sancito dalla direttiva 2001/77/CE, secondo il quale non possono essere incentivate fonti non rinnovabili.

Quanto poi all'ammissibilità di incentivi pubblici in favore della combustione della frazione biodegradabile dei rifiuti, si tratta di un tema che deve essere affrontato in sede di Unione europea, giacché è la direttiva 2001/77/CE ad annoverare tale frazione tra le fonti rinnovabili.

Ringrazia quindi i rappresentanti della Rete nazionale Rifiuti Zero per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 31 ottobre 2007

Presidenza del Presidente
Claudio SCAJOLA

La seduta inizia alle ore 14,40.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Romano Prodi

Il Comitato procede all'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Romano PRODI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente SCAJOLA, dai deputati D'ALIA, FIANO e MARONI e dai senatori BRUTTI, MANTOVANO e POSSA.

COMUNICAZIONI

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente rende alcune comunicazioni sulle quali si apre un dibattito nel quale interviene il deputato PAPINI.

La seduta termina alle ore 15,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Giovedì 1º novembre 2007, ore 9 e 15

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (1818).

– Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008 (Tab. 1).

– Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (Tab. 2).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (1817).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 1,30 del giorno 1-11-2007

€ 6,40